

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/991/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che revoca le misure restrittive nei confronti dell'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) e abroga le posizioni comuni 97/759/PESC e 98/425/PESC** 1

2002/992/PESC:

- ★ **Posizione comune del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa al divieto di importazione di diamanti grezzi dalla Sierra Leone** 2

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 3705/90** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2287/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali** 42
- ★ **Regolamento (CE) n. 2288/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia** 52

Prezzo: 26 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2289/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, istituisce nuovamente il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni non sono più soggette a registrazione	54
★ Regolamento (CE) n. 2290/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone	56
Regolamento (CE) n. 2291/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	58
Regolamento (CE) n. 2292/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	60
Regolamento (CE) n. 2293/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 2003 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	62
Regolamento (CE) n. 2294/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	64
Regolamento (CE) n. 2295/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003	66
Regolamento (CE) n. 2296/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia	68
Regolamento (CE) n. 2297/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	70
★ Regolamento (CE) n. 2298/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito	71
★ Regolamento (CE) n. 2299/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 44/2002 CE	72
★ Regolamento (CE) n. 2300/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)	74
★ Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi	75

★ Regolamento (CE) n. 2302/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari	78
★ Regolamento (CE) n. 2303/2002 della Commissione, del 9 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 230/2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia della Thailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia	80
★ Regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea «decisione sull'associazione d'Oltremare»	82
★ Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso	92
★ Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca	94
Regolamento (CE) n. 2307/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	100
Regolamento (CE) n. 2308/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002	102
Regolamento (CE) n. 2309/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002	103
Regolamento (CE) n. 2310/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	104
Regolamento (CE) n. 2311/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002	105
Regolamento (CE) n. 2312/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96	106
Regolamento (CE) n. 2313/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	108
Regolamento (CE) n. 2314/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	110
Regolamento (CE) n. 2315/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 2282/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	111
Regolamento (CE) n. 2316/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 2283/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di mangimi composti a base di cereali per gli animali	113

Regolamento (CE) n. 2317/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	115
Regolamento (CE) n. 2318/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	117

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/993/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002**

120

Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili

121

Commissione

2002/994/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 5377]**

154

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

che revoca le misure restrittive nei confronti dell'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) e abroga le posizioni comuni 97/759/PESC e 98/425/PESC

(2002/991/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 ottobre 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1439 (2002) che abroga le restrizioni di viaggio imposte dalla risoluzione 1127 (1997).
- (2) Il 9 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1448 (2002) che abroga le sanzioni imposte dalle risoluzioni 864 (1993), 1127 (1997) e 1173 (1998).
- (3) Il Consiglio accoglie con soddisfazione le iniziative intraprese dal governo dell'Angola e dall'UNITA verso la piena attuazione degli «Acordos de Paz», del protocollo di Lusaka, del Memorandum d'intesa del 4 aprile 2002, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della dichiarazione sul processo di pace rilasciata dal governo dell'Angola il 19 novembre 2002 e della conclusione dei lavori della commissione mista, conformemente a quanto espresso nella dichiarazione di detta commissione firmata il 20 novembre 2002.
- (4) La posizione comune 97/759/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativa all'Angola, per incitare l'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) ad osservare i propri obblighi nel processo di pace ⁽¹⁾, e la posizione comune 98/425/PESC del Consiglio, del 3 luglio 1998, concernente misure restrittive nei confronti dell'«União Nacional para a Independência Total de Angola» (UNITA) ⁽²⁾, dovrebbero pertanto essere abrogate.

- (5) È necessaria un'azione della Comunità per attuare le misure richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le posizioni comuni 97/759/PESC e 98/425/PESC del Consiglio sono abrogate.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 309 del 12.11.1997, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 1.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002
relativa al divieto di importazione di diamanti grezzi dalla Sierra Leone

(2002/992/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'adozione, in data 19 dicembre 2001, della risoluzione 1385 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite recante proroga, fino al 5 dicembre 2002, delle misure imposte dalla risoluzione 1306 (2000) che vieta l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone per un periodo iniziale di 18 mesi, esentando le importazioni di diamanti grezzi la cui origine sia certificata dal governo della Sierra Leone, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/22/PESC ⁽¹⁾, che è scaduta il 5 dicembre 2002.
- (2) Il 4 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1446 (2002) in virtù della quale le misure imposte dalla risoluzione 1306 (2000) restano in vigore per un ulteriore periodo di 6 mesi con decorrenza 5 dicembre 2002. Occorre dunque adottare una nuova posizione comune.
- (3) È necessaria un'azione comunitaria per l'attuazione delle misure richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone nella Comunità è vietata alle condizioni di cui alle risoluzioni 1306 (2000), 1385 (2001) e 1446 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

I diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone attraverso il sistema del certificato d'origine conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1306 (2000) continuano ad essere esentati dalla misura di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente posizione comune è riveduta ove necessario.

Articolo 4

La presente posizione comune prende effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 5 dicembre 2002.

Essa scade il 5 giugno 2003.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 81.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2285/2002 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2002
relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 3705/90

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia conformemente all'articolo 8 dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, e se la Commissione decide di non applicare dette misure, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

considerando quanto segue:

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le misure di salvaguardia richieste.

(1) Occorre stabilire norme particolareggiate per l'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui al capitolo 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou⁽¹⁾ il 23 giugno 2000, in appresso denominato «accordo di Cotonou», per consentire alla Comunità e agli Stati membri di adempiere gli obblighi previsti dall'accordo.

Qualora la Commissione decida di non applicare le misure di salvaguardia, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

(2) Occorre pertanto adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE⁽²⁾ per introdurre un riferimento all'accordo di Cotonou.

In tal caso, la Commissione ne informa gli Stati ACP e notifica loro l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

(3) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 3705/90, che dovrebbe quindi essere abrogato.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con gli Stati ACP.

(4) Per decidere se sia opportuno introdurre una misura di salvaguardia si dovrebbe tener conto degli impegni stabiliti all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e agli articoli 9 e 11 dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

2. Quando la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che devono essere applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 dell'allegato V all'accordo di Cotonou:

(5) Si applicano altresì le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato e dai regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli.

— ne informa immediatamente gli Stati membri oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, li informa entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta,

(6) A norma dell'accordo di Cotonou, occorre inoltre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽³⁾,

— consulta un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione,

— informa contemporaneamente gli Stati ACP e notifica loro l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato V all'accordo di Cotonou,

— comunica contemporaneamente agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni si considerano comunque concluse dopo 21 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 2, terzo trattino.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 358 del 21.12.1990, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei 21 giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato di cui al paragrafo 2, secondo trattino, decidere di prendere le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 8 dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene notificata immediatamente al Consiglio, agli Stati membri e agli Stati ACP.

La decisione è di applicazione immediata.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

6. Se la Commissione non prende una decisione entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni con gli Stati ACP oppure, eventualmente, allo scadere del termine di 21 giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro 20 giorni lavorativi.

Articolo 2

1. Quando si verificano circostanze particolari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'allegato V all'accordo di Cotonou, la Commissione può prendere o autorizzare gli Stati membri a prendere misure di salvaguardia di applicazione immediata.

2. Se riceve la richiesta di uno Stato membro, la Commissione prende una decisione in merito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

Si applica la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 7.

Se la Commissione non prende una decisione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le disposizioni del presente articolo non precludono le consultazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato V all'accordo di Cotonou.

Articolo 3

L'applicazione del presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle norme specifiche adottate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili ai prodotti agricoli trasformati.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 3705/90 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 2286/2002 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2002

che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa della ratifica, da parte degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati ACP, dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in appresso denominato «accordo di Cotonou»⁽¹⁾, l'applicazione anticipata dell'accordo è sancita dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato⁽²⁾.
- (2) Al fine di agevolare la transizione ai nuovi regimi commerciali, e in particolare agli accordi di partenariato economico, le preferenze commerciali non reciproche applicate nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE dovrebbero essere mantenute per tutti gli Stati ACP, alle condizioni stabilite nell'allegato V dell'accordo di Cotonou, durante il periodo preparatorio che terminerà il 31 dicembre 2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), dell'allegato V dell'accordo di Cotonou, i prodotti agricoli originari degli Stati ACP ed elencati nell'allegato I del trattato o soggetti ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'applicazione della politica agricola comune fruiscono di un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.
- (4) Nella dichiarazione XXII dell'accordo di Cotonou relativa ai prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, lettera a) la Comunità ha affermato che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli.
- (5) Occorre specificare che i benefici risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou riguardano unicamente i prodotti originari ai sensi del protocollo 1 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (6) Per motivi di semplificazione e trasparenza è opportuno che un allegato contenga un elenco completo dei prodotti di cui trattasi e delle specifiche disposizioni di importazione ad essi applicabili e che le indicazioni relative ai contingenti tariffari, ai massimali tariffari e ai quantitativi di riferimento figurino in un allegato separato.
- (7) Sono sempre esistite correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare ed è quindi opportuno mantenere misure che favoriscano l'importazione di taluni prodotti originari degli Stati ACP in questi dipartimenti per il fabbisogno del consumo locale di tali prodotti, anche trasformati. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'allegato V dell'accordo di Cotonou, in particolare in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.
- (8) Benché i vantaggi tariffari risultanti dall'applicazione dell'allegato V dell'accordo di Cotonou siano calcolati sulla base di aliquote fissate nella tariffa doganale comune e in conformità delle norme che la disciplinano, essi dovrebbero essere calcolati sulla base del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, quest'ultimo è inferiore al dazio convenzionale.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.
- (10) Occorre precisare che ai prodotti di cui al presente regolamento sono applicabili le clausole di salvaguardia contemplate nel regolamento (CE) n. 2285/2002 del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo di partenariato ACP-UE e che abroga il regolamento (CEC) n. 3705/90⁽⁴⁾.
- (11) Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽⁵⁾, il suddetto regolamento va abrogato.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

(12) Dal momento che il presente regolamento attua impegni internazionali che la Comunità ha già assunto, esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'importazione di prodotti originari degli Stati ACP, parti nell'accordo di Cotonou.
2. Per norme d'origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 si intendono quelle espresse nel protocollo I dell'allegato V dell'accordo di Cotonou.
3. I prodotti agricoli originari degli Stati ACP sono importati in base al regime di cui all'allegato I del presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Disposizioni specifiche riguardanti alcuni prodotti compresi nell'allegato I

1. Ai fini dell'applicazione dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento di cui all'allegato II, si applicano le disposizioni dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.
2. Se nel corso di un anno civile è stato raggiunto il massimale tariffario di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare un regolamento che reinstauri fino alla fine dell'anno i dazi doganali applicabili ai paesi terzi per le importazioni dei prodotti di cui trattasi. I dazi applicabili sono ridotti del 50 %.
3. Se nel corso di un anno civile le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento di cui all'allegato II, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, adottare una decisione intesa a sottoporre le importazioni ad un massimale tariffario pari al quantitativo di riferimento, tenendo conto del saldo commerciale annuo del prodotto in questione.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la riduzione del dazio di cui all'allegato I non viene applicata quando la Comunità, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'Uruguay Round, applica dazi addizionali.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

5. Se uno Stato ACP non è in grado di fornire la quota annua assegnatagli nei limiti del contingente 18, come previsto all'allegato II, in seguito ad un calo effettivo o prevedibile delle esportazioni dovuto ad una calamità naturale quale la siccità, un ciclone o un'epizoozia, e non intende fruire della possibilità di una consegna nel corso dell'anno corrente o di quello successivo, può chiedere, entro il 1° settembre di ogni anno, che i quantitativi corrispondenti siano ridistribuiti tra gli Stati interessati fino ad un massimo di 52 100 tonnellate, espresse in peso di carni disossate.

Una decisione sulla richiesta di redistribuzione viene presa in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

6. I contingenti tariffari Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q14, Q15, Q16 e Q17 di cui agli allegati I e II sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

7. Qualora le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 o 1602 90 61 originari di uno Stato ACP superino, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno, tra il 1969 e il 1974, in cui sono state registrate le importazioni comunitarie più consistenti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti di detta origine.

Articolo 3

Dipartimenti francesi d'oltremare

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, i dazi doganali dei prodotti di cui ai codici NC 0102, 0102 90, 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71, 0102 90 79, 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0709 90 60, 0712 90 19, 0714 10 91, 0714 90 11 e 1005 90 00 non sono applicati alle importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di prodotti originari degli Stati ACP o di paesi e territori d'oltremare destinati ad essere utilizzati nei dipartimenti d'oltremare e ivi immessi sul mercato.
2. Il dazio doganale non è applicabile per l'importazione diretta di riso del codice NC 1006, fatta eccezione per il riso destinato alla semina del codice NC 1006 10 10, nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
3. Se le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di granturco originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare hanno superato 25 000 tonnellate nel corso di un anno civile e se dette importazioni provocano o potrebbero creare gravi perturbazioni sui mercati, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende le misure necessarie.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dal giorno della notifica della misura stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

4. L'esenzione dal dazio doganale per i prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari dei dipartimenti francesi d'oltremare si applica nel limite di un contingente annuo di 2 000 tonnellate.

5. Entro il limite di un quantitativo annuo di 8 000 tonnellate, il dazio doganale fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾ non è applicato all'importazione nel dipartimento d'oltremare della Riunione di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originarie dei paesi ACP.

Articolo 4

Preferenze tariffarie

Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento sono calcolate sulla base delle aliquote del dazio autonomo quando, per i prodotti di cui trattasi, tale dazio è inferiore a quello convenzionale fissato nella tariffa doganale comune.

Articolo 5

Applicazione

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o, ove necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Procedura del Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

Per i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato⁽²⁾, nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2002 della Commissione (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. I comitati adottano il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Comitato del codice doganale

1. La Commissione è assistita, ove necessario, dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Misure di salvaguardia

Il regolamento (CE) n..../2002 si applica ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1706/98 è abrogato.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sottoposti al regime di cui all'articolo 1, paragrafo 3

- Codice NC: Per motivi di semplificazione i prodotti sono elencati sotto forma di tabella.
- Designazione: Nonostante le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi indicativa, in quanto il regime di preferenze tariffarie è determinato sulla base dei codici NC. Quando "ex" figura davanti al codice NC, le preferenze tariffarie risultano dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.
- Colonna C: Prodotti per i quali i dazi doganali sono sospesi completamente.
- Colonna D: Prodotti per i quali i dazi doganali sono ridotti del 16%.
- Colonna E: Prodotti per i quali il dazio "ad valorem" è ridotto del 100%.
- Colonna F: Prodotti sottoposti a contingenti tariffari, massimali tariffari o quantitativi di riferimento e alle disposizioni specificate all'allegato II.
- Colonna G: Le lettere in questa colonna corrispondono alle seguenti indicazioni:
 — a: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,
 — b: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3,
 — c: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4,
 — d: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5,
 — e: i prodotti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6.
- Colonna H: Il dazio NPF è ridotto dell'importo espresso in EUR/t o della percentuale indicata.

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	x					
0102	Animali vivi della specie bovina						
0102 90 05	Non riproduttori di razza pura			x	Q18	d	
0102 90 21				x	Q18	d	
0102 90 29				x	Q18	d	
0102 90 41				x	Q18	d	
0102 90 49				x	Q18	d	
0102 90 51				x	Q18	d	
0102 90 59				x	Q18	d	
0102 90 61				x	Q18	d	
0102 90 69				x	Q18	d	
0102 90 71				x	Q18	d	
0102 90 79				x	Q18	d	
0103	Animali vivi della specie suina						
0103 91 10	Suini delle specie domestiche di peso inferiore a 50 kg		x				
0103 92 11	Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg		x				
0103 92 19	Altri suini delle specie domestiche		x				
0104	Animali vivi della specie ovina o caprina						
0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)				Q1		
0104 10 80	Altri ovini				Q1		

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0104 20 10	Riproduttori di razza pura della specie caprina	x					
0104 20 90	Altri caprini				Q1		
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche		x				
0106	Altri animali vivi	x					
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate			x	Q18	d	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			x	Q18	d	
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate						
0203 11 10	Carcasse o mezzene, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi, freschi o refrigerati, non disossati, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 12 19	Spalle e loro pezzi, fresche o refrigerate, non disossate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 19 13	Lombate e loro pezzi, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 19 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
ex 0203 19 55	Carni disossate, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica (escluso il filetto presentato separatamente)				Q7		
0203 19 59	Carni non disossate, fresche o refrigerate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 21 10	Carcasse o mezzene, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi congelati, non disossati, della specie suina domestica				Q7		
0203 22 19	Spalle e loro pezzi, congelate, non disossate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 29 13	Lombate e loro pezzi, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
0203 29 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi, congelate, di animali della specie suina domestica				Q7		
ex 0203 29 55	Carni congelate, disossate, di animali della specie suina domestica (escluso il filetto in un unico pezzo)				Q7		
0203 29 59	Carni congelate, non disossate, di animali della specie suina domestica				Q7		

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate			X			
	Della specie ovina domestica				Q2		
	Altre				Q1		
0205	Carni di animali della specie equina, fresche o refrigerate	x					
0206	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina ecc.						
0206 10 95	Diaframma e muscoli del diaframma di animali della specie bovina, freschi o refrigerati			x	Q18	d	
0206 29 91	Diaframma e muscoli del diaframma di animali della specie bovina, congelati			x	Q18	d	
0206 80 91	Della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate	x					
0206 90 91	Della specie equina, asinina o mulesca, congelate	x					
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili ecc.				Q3		
0208	Carni e frattaglie commestibili di conigli	x					
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili, non fusi ecc.						
0209 00 11	Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia				Q7		
0209 00 19	Lardo secco o affumicato				Q7		
0209 00 30	Grasso di maiale (diverso dal lardo)				Q7		
0209 00 90	Grasso di animali da cortile		x				
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, ecc.						
0210 11 11	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		
0210 11 19	Spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, secchi o affumicati				Q7		
0210 11 39	Spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, secchi o affumicati				Q7		
0210 11 90	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina non domestica, salati, in salamoia, secchi o affumicati	x					
0210 12 11	Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 12 19	Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate				Q7		
0210 12 90	Pancette (ventresche) e loro pezzi, della specie suina non domestica, salate, in salamoia, secche o affumicate	x					
0210 19 10	Mezzene bacon o 3/4 anteriori, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0210 19 20	3/4 posteriori o parti centrali, della specie suina domestica, salati o in salamoia				Q7		
0210 19 30	Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 19 40	Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 19 51	Altre carni disossate della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 19 59	Altre carni non disossate della specie suina domestica, salate o in salamoia				Q7		
0210 19 60	Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate				Q7		
0210 19 70	Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate				Q7		
0210 19 81	Carni disossate, essiccate o affumicate, della specie suina domestica				Q7		
0210 19 89	Carni non disossate, essiccate o affumicate, della specie suina domestica				Q7		
0210 19 90	Carni di suini della specie non domestica	x					
0210 20	Carni della specie bovina, non disossate			x	Q18	d	
0210 21 00	Carni di primati	x					
0210 92 00	Carni di balene, delfini e marsovini; di lamantini e di dugonghi	x					
0210 93 00	Carni di rettili	x					
0210 99 10	Carni di cavallo, salate, in salamoia o essiccate	x					
0210 99 21	Carni non disossate			x			
	Animali della specie ovina domestica				Q2		
	Altre specie				Q1		
0210 99 29	Carni disossate di animali delle specie ovina e caprina			x			
	Animali della specie ovina domestica				Q2		
	Altre specie				Q1		
0210 99 31	Carni di renna	x					
0210 99 39	Altre carni	x					
0210 99 41	Fegati di animali della specie suina domestica				Q7		
0210 99 49	Altre frattaglie della specie suina domestica				Q7		
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes»			x	Q18	d	
0210 99 59	Altre frattaglie della specie bovina	x					
0210 99 60	Frattaglie delle specie ovina e caprina	x					
0210 99 71	Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia		x				
0210 99 79	Altri fegati di animali da cortile		x				

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0210 99 80	Altre carni e frattaglie commestibili	x					
0210 99 90	Farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie			x	Q18	d	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	x					
0401	Latte e crema di latte, non concentrati		x				
0402	Latte e crema di latte, concentrati				Q5		
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, ecc.						
0403 10 11	iogurt		x				
0403 10 13			x				
0403 10 19			x				
0403 10 31			x				
0403 10 33			x				
0403 10 39			x				
0403 10 51				x			
0403 10 53				x			
0403 10 59				x			
0403 10 91				x			
0403 10 93				x			
0403 10 99				x			
0403 90 11	Altri		x				
0403 90 13			x				
0403 90 19			x				
0403 90 31			x				
0403 90 33			x				
0403 90 39			x				
0403 90 51			x				
0403 90 53			x				
0403 90 59			x				
0403 90 61			x				
0403 90 63			x				
0403 90 69			x				
0403 90 71				x			
0403 90 73				x			
0403 90 79				x			
0403 90 91				x			
0403 90 93				x			
0403 90 99				x			

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri ecc.		x				
0405	Burro e altre materie grasse del latte		x				
0406	Formaggi e latticini				Q6		
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte						
0407 00 11	Di tacchine o di oche, da cova		x				
0407 00 19	Di altri animali da cortile, da cova		x				
0407 00 30	Altre uova di animali da cortile		x				
0407 00 90	Uova di volatili	x					
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi ecc., anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti						
0408 11 80	Tuorli essiccati, adatti ad uso alimentare		x				
0408 19 81	Tuorli liquidi, adatti ad uso alimentare		x				
0408 19 89	Altri tuorli, compresi congelati, adatti ad uso alimentare		x				
0408 91 80	Uova di volatili essiccate, adatte ad uso alimentare		x				
0408 99 80	Altre uova di volatili, adatte ad uso alimentare		x				
0409	Miele naturale	x					
0410	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	x					
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	x					
Capitolo 6	Prodotti del regno vegetale	x					
0701	Patate, fresche o refrigerate	x					
0702	Pomodori, diversi dai pomodori «ciliegia», dal 15 novembre al 30 aprile				Q13a	e	
	Pomodori «ciliegia» dal 15 novembre al 30 aprile				Q13b	e	
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:						
0703 10 19	Cipolle, dal 16 maggio al 31 gennaio						15 %
	dal 1° febbraio al 15 maggio	x					
0703 10 90	Scalogni		x				
0703 20 00	Agli, dal 1° giugno al 31 gennaio						15 %
	dal 1° febbraio al 31 maggio	x					
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei		x				
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa e simili, freschi o refrigerati						

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli		x				
0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles		x				
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi		x				
0704 90 90	Cavoli cinesi ###dal 1° gennaio al 30 ottobre						15 %
	dal 1° novembre al 31 dicembre	x					
	Altri cavoli		x				
0705	Lattughe e cicorie, fresche e refrigerate						
0705 11 00	Insalate «Iceberg» dal 1° novembre al 30 giugno						15 %
	Insalate «Iceberg» dal 1° luglio al 31 ottobre	x					
	Altre lattughe a cappuccio		x				
0705 19 00	Altre lattughe		x				
0705 21 00	Cicorie Witloof		x				
0705 29 00	Altre cicorie		x				
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, ecc., freschi o refrigerati						
0706 10 00	Carote dal 1° aprile al 31 dicembre						15 %
	Carote dal 1° gennaio al 31 marzo	x					
	Navoni		x				
0706 90 10	Sedani-rapa		x				
0706 90 30	Barbaforte	x					
ex 0706 90 90	Barbabietole da insalata e ravanelli	x					
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati						
ex 0707 00 05	Piccoli cetrioli dal 1° novembre al 15 maggio			x			
	Cetrioli, diversi dai piccoli cetrioli dal 1° novembre al 15 maggio						16 % (!)
0707 00 90	Cetriolini						
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	x					
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati						
0709 10	Carciofi, dal 1° gennaio al 30 settembre						15 %
	dal 1° ottobre al 31 dicembre			x			
0709 20	Asparagi, dal 1° febbraio al 14 agosto						15 %
	dal 16 gennaio al 31 gennaio						40 %
	dal 15 agosto al 15 gennaio	x					
0709 30	Melanzane	x					
0709 40	Sedani (esclusi i sedani rapa)	x					
0709 51 00	Funghi coltivati		x				

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0709 52 00	Tartufi		x				
0709 59 10	Funghi galletti o gallinacci		x				
0709 59 30	Funghi porcini		x				
0709 59 90	Altri funghi	x					
0709 60	Peperoni	x					
0709 70 00	Spinaci, tetragonie e atreplici		x				
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe e cicorie		x				
0709 90 20	Bietole da costa e cardi		x				
0709 90 40	Capperi		x				
0709 90 50	Finocchi		x				
0709 90 60	Granturco dolce						1,81
0709 90 70	Zucchine			x			
0709 90 90	Altri legumi	x					
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati						
0710 10	Patate	x					
0710 21	Piselli, anche sgranati	x					
0710 22	Fagioli, anche sgranati	x					
0710 29	Altri legumi da granella, anche sgranati	x					
0710 30	Spinaci, tetragonie e atreplici	x					
0710 40	Granturco dolce			x			
0710 80 51	Peperoni	x					
0710 80 59	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	x					
0710 80 61	Funghi	x					
0710 80 69		x					
0710 80 70	Pomodori	x					
0710 80 80	Carciofi	x					
0710 80 85	Asparagi	x					
0710 80 95	Altri ortaggi	x					
0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi	x					
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati ecc., ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati						
0711 30 00	Capperi	x					
0711 40 00	Cetrioli e cetriolini	x					
0711 51 00	Funghi del genere Agaricus	x					
0711 59 00	Altri funghi; tartufi	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0711 90 10	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» (tranne i peperoni)	x					
0711 90 30	Mais dolce			x			
0711 90 50	Cipolle	x					
0711 90 80	Altri	x					
0711 90 90	Miscele di ortaggi o di legumi	x					
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati						
0712 20	Cipolle	x					
0712 31	Funghi del genere Agaricus	x					
0712 32	Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)	x					
0712 33	Tremelle (Tremella spp.)	x					
0712 39	Altri funghi; tartufi	x					
0712 90 05	Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	x					
0712 90 19	Granturco dolce						1,81
0712 90 30	Pomodori	x					
0712 90 50	Carote	x					
ex 0712 90 90	Altri ortaggi e legumi secchi e miscele di ortaggi e di legumi, escluse le olive	x					
0713	Legumi da granella secchi, ecc.	x					
0714	Radici di manioca, d'arrowroot o di salep, topinambur, ecc.						
0714 10 10	Pellets ottenuti a partire da farine e semolini di manioca						8,38
0714 10 91	Radici di manioca, presentate fresche e intere oppure congelate senza pelle, anche tagliate in pezzi, dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionate in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg	x					
0714 10 99	Altre radici di manioca						6,19
0714 20	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	x					
0714 90 11	Radici d'arrowroot e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi, dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg	x					
0714 90 19	Altre radici d'arrow root	x					
	Altre radici di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido						6,19
0714 90 90	Altre radici e tuberi	x					
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate						

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0802 11 90	Mandorle con guscio (tranne le amare)		x				
0802 12 90	Mandorle sgusciate (tranne le amare)		x				
0802 21 00	Nocciole con guscio		x				
0802 22 00	Nocciole sgusciate		x				
0802 31 00	Noci comuni con guscio	x					
0802 32 00	Noci comuni sgusciate	x					
0802 40 00	Castagne		x				
0802 50 00	Pistacchi	x					
0802 90	Altre frutta a guscio	x					
0803	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate						
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche	x					
0803 00 90	Essiccate	x					
0804	Datteri, fichi, ananassi ecc., freschi o secchi						
0804 10	Datteri	x					
ex 0804 20 10	Fichi freschi dal 1° novembre al 30 aprile				TC3		
0804 20 90	Fichi secchi	x					
0804 30	Ananassi	x					
0804 40	Avocadi	x					
0805	Agrumi, freschi o secchi						
0805 10	Arance						80 % (1)
	al 15 maggio al 30 settembre				Rq 1	b	
0805 20	Mandarini						80 % (1)
	dal 15 maggio al 30 settembre				Rq 2	b	
0805 40	Pompelmi e pomeli	x					
0805 50 90	Limette	x					
0805 90	Altri agrumi	x					
0806	Uve, fresche o secche						
ex 0806 10 10	Uve da tavola senza semi, fresche (tranne la varietà Emperor)						
	— dal 1° dicembre al 31 gennaio				Q14		
	— dal 1° febbraio al 31 marzo				Rq3	b	
0806 20	secche	x					
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	x					
0808	Mele, pere e cotogne, fresche						
0808 10	Mele				Q15	e	

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0808 20 10	Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre				Q16	e	
0808 20 50	Altre pere				Q16	e	
0808 20 90	Cotogne		x				
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche						
0809 10	Albicocche, dal 1° maggio al 31 agosto						15 % (1)
	dal 1° settembre al 30 aprile	x					
ex 0809 20 05	Ciliege dal 1° novembre al 31 marzo	x					
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, dal 1° aprile al 30 novembre						15 % (1)
	Pesche, comprese le pesche noci, dal 1° dicembre al 31 marzo	x					
0809 40 05	Prugne, dal 1° aprile al 14 dicembre						15 % (1)
	Prugne, dal 15 dicembre al 31 marzo	x					
0809 40 90	Prugnone	x					
0810	Altre frutta fresche						
0810 10 00	Fragole, dal 1° novembre a fine febbraio				Q17	e	
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone		x				
0810 30	Ribes nero, a grappoli e uva spina		x				
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	x					
0810 40 50	Frutti del " <i>Vaccinium macrocarpon</i> " e del " <i>Vaccinium corymbosum</i> "						dazio ridotto al 3 %
0810 40 90	Altri frutti del genere " <i>Vaccinium</i> "						dazio ridotto al 5 %
0810 60 00	Durian	x					
0810 90	Altre frutta fresche	x					
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate ecc						
0811 10 11	Fragole aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			x			
0811 10 19	Altre fragole con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 10 90	Fragole senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, a grappoli e uva spina aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %			x			
0811 20 19	Altri lamponi, more, ecc. con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
0811 20 31	Lamponi, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 39	Ribes nero, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 51	Ribes rosso, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 59	More di rovo e di gelso, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 20 90	More-lamponi, ribes bianco e uva spina, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
0811 90 11	Altre con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			x			
0811 90 19				x			
0811 90 31	Altre	x					
0811 90 39		x					
0811 90 50		x					
0811 90 70		x					
0811 90 75		x					
0811 90 80		x					
0811 90 85		x					
0811 90 95		x					
0812	Frutta e noci temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	x					
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	x					
0814	Scorze di agrumi o di meloni	x					
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	x					
1001	Frumento (grano) e frumento segalato						
1001 10	Frumento duro				Q10	e	
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina	x					
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				Q10	e	
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato (tranne quelli destinati alla semina)				Q10	e	
1002	Segala				Q10	e	
1003	Orzo				Q10	e	
1004	Avena				Q10	e	
1005	Granturco						
1005 10 90	Destinato alla semina (tranne l'ibrido)						1,81
1005 90	Altro (tranne quello destinato alla semina)						1,81

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1006	Riso						
1006 10 10	Risone destinato alla semina	x					
1006 10 21	Risone a grani tondi, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 23	Risone a grani medi, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 25	Risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 27	Risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3, surriscaldato (parboiled)				Q11		
1006 10 92	Altro risone a grani tondi				Q11		
1006 10 94	Altro risone a grani medi				Q11		
1006 10 96	Altro risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3				Q11		
1006 10 98	Altro risone a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3				Q11		
1006 20	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)				Q11		
1006 30	Riso semilavorato o lavorato				Q11		
1006 40	Rotture di riso				Q12		
1007	Sorgo da granella				TC 1	a	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:						
1008 10 00	Grano saraceno				Q10	e	
1008 20 00	Miglio				TC 2	a	
1008 90	Altri cereali				Q 10	e	
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato		x				
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato						
1102 10	Farina di segala		x				
1102 20 10	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %						7,3
1102 20 90	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %						3,6
1102 30 00	Farina di riso						3,6
1102 90 10	Farina di orzo						7,3
1102 90 30	Farina di avena						7,3
1102 90 90	Altre farine di cereali						3,6

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali						
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)		x				
1103 13 10	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %						7,3
1103 13 90	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %						3,6
1103 19 10	Semole e semolini di segala						7,3
1103 19 30	Semole e semolini di orzo						7,3
1103 19 40	Semole e semolini di avena						7,3
1103 19 50	Semole e semolini di riso						3,6
1103 19 90	Semole e semolini di altri cereali						3,6
1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala						7,3
1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo						7,3
1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena						7,3
1103 20 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco						7,3
1103 20 50	Agglomerati in forma di pellets di riso						3,6
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)						7,3
1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di altri cereali						3,6
1104	Cereali altrimenti lavorati ecc.						
1104 12 10	Cereali schiacciati di avena						3,6
1104 12 90	Fiocchi di avena						7,3
1104 19 10	Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)						7,3
1104 19 30	Cereali schiacciati o in fiocchi di segala						7,3
1104 19 50	Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco						7,3
1104 19 61	Cereali schiacciati di orzo						3,6
1104 19 69	Fiocchi di orzo						7,3
1104 19 91	Fiocchi di riso						7,3
1104 19 99	Altri cereali schiacciati o in fiocchi						7,3
1104 22	Altri cereali lavorati di avena						3,6
1104 23	Altri cereali lavorati di granturco						3,6
1104 29	Cereali perlati di orzo Altri cereali lavorati						7,3 3,6
1104 30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati						7,3
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	x					
1106	Farine e semolini di altri legumi da granella secchi ecc.						

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1106 10	di legumi da granella secchi della voce 0713	x					
1106 20 10	di sago, di radici o tuberi della voce 0714, denaturati, tranne l'arrowroot						7,98
	di arrowroot, denaturati	x					
1106 20 90	di sago, di radici o tuberi della voce 0714, non. denaturati, tranne l'arrowroot						29,18
	di arrowroot, non denaturati	x					
1106 30	Dei prodotti del capitolo 8:	x					
1108	Amidi e fecole; inulina						
1108 11	Amido di frumento (grano)						24,8
1108 12	Amido di granturco						24,8
1108 13	Fecola di patate						24,8
1108 14	Fecola di manioca (1)						
1108 19 10	Amido di riso						37,2
1108 19 90	Di arrowroot	x					
	Altri (tranne arrowroot) (2)						
1108 20	Inulina	x					
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco						219
1208	Farine di semi e di frutti oleosi						
1208 10	Di fave di soia	x					
1209	Semi, frutti e spore da sementa	x					
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets	x					
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, freschi e secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	x					
1212	Carrube, alghe, ecc., fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, ecc.						
1212 10	Carrube	x					
1212 91	Barbabietole da zucchero		x			c	
1212 99 20	Canne da zucchero		x			c	
1214 90 10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	x					
Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	x					
1501	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili		x				
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo (diversi dagli oli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati)	x					
1504	Grassi, oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	x					
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate	x					
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	x					
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati	x					
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	x					
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	x					
1512	Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni	x					
1513	Oli di cocco, di palmisti o di babassù e loro frazioni	x					
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni	x					
1515	Altri grassi ed oli vegetali e loro frazioni, fissi	x					
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni	x					
1517 10 10	Margarina, tranne la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %			x			
1517 10 90	Altra margarina (tranne la margarina liquida)	x					
1517 90 10	Margarina liquida e miscele alimentari, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %			x			
1517 90 91	Altre	x					
1517 90 93		x					
1517 90 99		x					
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni	x					
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi)	x					
1522 00 10	Degras	x					
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti				Q 8		
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue						
1602 10	Preparazioni omogeneizzate		x				
1602 20 11	Di fegato di oca o di anatra contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso	x					
1602 20 19	Altre, di fegato di oca o di anatra	x					
1602 20 90	Di fegato di altri animali		x				
1602 31	Altre, di tacchino				Q 4		
1602 32	Altre, Di galli e di galline				Q 4		
1602 39	Di altri animali da cortile della voce 0105				Q 4		
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi di suini della specie domestica		x				
1602 41 90	Prosciutti e loro pezzi di suini di altre specie	x					
1602 42 10	Spalle e loro pezzi di suini della specie domestica		x				
1602 42 90	Spalle e loro pezzi di suini di altre specie	x					
1602 49	Altre, compresi i miscugli		x				
1602 50 10	Della specie bovina, non cotte, anche miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte				Q18	d	
1602 50 31	«Corned beef», in recipienti ermeticamente chiusi	x					
1602 50 39	Altre carni o frattaglie della specie bovina, in recipienti ermeticamente chiusi	x					
1602 50 80	Altre carni o frattaglie della specie bovina	x					
1602 90	Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale						
1602 90 10			x				
1602 90 31		x					
1602 90 41		x					
1602 90 51			x				
1602 90 61					Q18	d	
1602 90 69		x					
1602 90 72		x					
1602 90 74		x					
1602 90 76		x					
1602 90 78		x					
1602 90 98		x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	x					
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	x					
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	x					
1702	Altri zuccheri, maltosio ecc. allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti						
1702 11	Lattosio e sciroppo di lattosio, contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca		x				
1702 19 00	Altro lattosio e sciroppo di lattosio		x				
1702 20	Zucchero e sciroppo d'acero		x			c	
1702 30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio						
1702 30 10			x			c	
1702 30 51							117
1702 30 59							81
1702 30 91							117
1702 30 99							81
1702 40 10	Isoglucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio		x			c	
1702 40 90	Glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio						81
1702 50	Fruttosio chimicamente puro	x					
1702 60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio (tranne lo zucchero invertito)		x			c	
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	x					
1702 90 30	Isoglucosio		x			c	
1702 90 50	Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina						81
1702 90 60	Succedanei del miele, anche misti con miele naturale		x			c	
1702 90 71	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio		x			c	
1702 90 75	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerati						117
1702 90 79	Altri zuccheri e melassi caramellati contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 50 % di saccarosio						81

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1702 90 80	Sciropo di inulina contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di saccarosio		x			c	
1702 90 99	Altri, compreso lo zucchero invertito		x			c	
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero				Q 9	e	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao						
1704 10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero			x			
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	x					
1704 90 30	Preparazione detta «cioccolato bianco»	x					
1704 90 51	Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg			x			
1704 90 55	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse			x			
1704 90 61	Confetti e prodotti simili confettati			x			
1704 90 65	Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri			x			
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto			x			
1704 90 75	Caramelle			x			
1704 90 81	Altri, ottenuti per compressione			x			
1704 90 99	Altri			x			
1803	Pasta di cacao, non sgrassata	x					
1804	Burro, grasso e olio di cacao	x					
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	x					
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao						
1806 10 15	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	x					
1806 10 20	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio superiore a 5 % e inferiore a 65 %			x			
1806 10 30	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %			x			
1806 10 90	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, superiore a 80 %			x			

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1806 20	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg	x					
1806 31	Altre preparazioni, ripiene, presentate in blocchi o in barre di peso inferiore o uguale a 2 kg	x					
1806 32	Altre preparazioni, non ripiene	x					
1806 90 11	Cioccolatini (praline), anche ripieni, contenenti alcole	x					
1806 90 19	Cioccolatini (praline), anche ripieni, non contenenti alcole	x					
1806 90 31	Altra cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni	x					
1806 90 39	Altra cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni	x					
1806 90 50	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei, contenenti cacao	x					
1806 90 60	Pasta da spalmare contenente cacao			x			
1806 90 70	Preparazioni per bevande, contenenti cacao			x			
1806 90 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao			x			
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farina ecc.						
1901 10 00	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto ⁽³⁾			x			
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 ⁽³⁾			x			
1901 90 11	Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %			x			
1901 90 19	Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco inferiore a 90 %			x			
1901 90 91	Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	x					
1901 90 99	Altre ⁽³⁾			x			
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite ecc.						
1902 11 00	Paste alimentari non cotte, né farcite o altrimenti preparate, contenenti uova			x			
1902 19	Altre paste alimentari non cotte, né farcite o altrimenti preparate			x			
1902 20 10	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei e di altri invertebrati acquatici	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi		x				
1902 20 91	Paste alimentari cotte, farcite			x			
1902 20 99	Paste, altrimenti preparate, farcite			x			
1902 30	Altre paste alimentari			x			
1902 40	Cuscus			x			
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	x					
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura o prodotti a base di granturco			x			
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, ecc.						
1905 10	Pane croccante			x			
1905 20	Pane con spezie (panpepato), anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)			x			
1905 31	Biscotti con aggiunta di dolcificanti	x					
1905 32	Cialde e cialdine			x			
1905 40	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati			x			
1905 90	Altri			x			
2001 10	Cetrioli e cetriolini	x					
2001 90 20	Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni	x					
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)			x			
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili di piante aventi tenore, in peso, di amido o fecola uguale o superiore a 5 %			x			
2001 90 50	Funghi	x					
2001 90 60	Cuori di palma	x					
2001 90 65	Olive	x					
2001 90 70	Peperoni	x					
2001 90 75	Barbabietole rosse da insalata (Beta vulgaris var. conditiva)	x					
2001 90 85	Cavoli rossi	x					
2001 90 91	Frutta tropicali e noci tropicali	x					
2001 90 93	Cipolle	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
ex 2001 90 96	Ortaggi o legumi, frutta, e altri parti commestibili di piante, tranne le foglie di vite	x					
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	x					
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	x					
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006						
2004 10 10	Patate semplicemente cotte	x					
2004 10 91	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi			x			
2004 10 99	Altre patate	x					
2004 90 10	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)			x			
ex 2004 90 30	Crauti e capperi, eccetto le olive	x					
2004 90 50	Piselli e fagiolini	x					
2004 90 91	Cipolle, semplicemente cotte	x					
2004 90 98	Altri ortaggi	x					
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati						
2005 10	Ortaggi e legumi omogeneizzati	x					
2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi			x			
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		x				
2005 20 80	Altre patate		x				
2005 40	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	x					
2005 51	Fagioli in grani (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	x					
2005 59	Altri fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	x					
2005 60	Asparagi	x					
2005 70	Olive	x					
2005 80	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)			x			
2005 90	Altri ortaggi e miscugli di ortaggi	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)						
2006 00 31				X			
2006 00 35				X			
2006 00 38				X			
2006 00 91		X					
2006 00 99		X					
2007		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ecc.					
2007 10	Preparazioni omogeneizzate						
2007 10 10		X					
2007 10 91		X					
2007 10 99		X					
2007 91	Di agrumi						
2007 91 10				X			
2007 91 30				X			
2007 91 90		X					
2007 99	Altre						
2007 99 10		X					
2007 99 20		X					
2007 99 31		X					
2007 99 33		X					
2007 99 35		X					
2007 99 39		X					
2007 99 51		X					
2007 99 55		X					
2007 99 58		X					
2007 99 91		X					
2007 99 93		X					
2007 99 98		X					
2008		Frutta ed altre parti commestibili di piante ecc.					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2008 11	Arachidi	x					
2008 19	Altre, compresi i miscugli	x					
2008 20	Ananassi	x					
2008 30 11	Agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, con titolo alcolometrico massimo effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	x					
2008 30 19	Segmenti di pompelmi e di pomeli	x					
	—altri			x			
2008 30 31		x					
2008 30 39		x					
2008 30 51		x					
2008 30 55		x					
2008 30 59		x					
2008 30 71		x					
2008 30 75		x					
2008 30 79		x					
2008 30 90		x					
2008 40	Pere	x					
2008 50	Albicocche			x			
2008 60	Ciliege			x			
2008 70	Pesche, comprese le pesche noci			x			
2008 80	Fragole	x					
2008 91	Cuori di palma	x					
2008 92	Miscugli	x					
2008 99	Altre						
2008 99 11		x					
2008 99 19		x					
2008 99 21		x					
2008 99 23		x					
2008 99 25		x					
2008 99 26		x					
2008 99 28		x					
2008 99 32		x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2008 99 33	Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, tamarindi, carambole e pitahaya			x			
2008 99 34				x			
2008 99 36		x					
2008 99 37		x					
2008 99 38		x					
2008 99 40		x					
2008 99 43		x					
2008 99 45		x					
2008 99 46		x					
2008 99 47		x					
2008 99 49		x					
2008 99 53		x					
2008 99 55		x					
2008 99 61		x					
2008 99 62		x					
2008 99 68		x					
2008 99 72		x					
2008 99 78		x					
2008 99 85		x					
2008 99 91					x		
ex 2008 99 99	Altri, tranne foglie di vite	x					
2009 11	Succhi di arancia, congelati			x			
2009 12 00	Succhi di arancia, non congelati, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 19	Altri			x			
2009 21 00	Succhi di pompelmo, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 29	Altri	x					
2009 31	Succhi di altri agrumi, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 39	Altri			x			
2009 41	Succhi di ananasso, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x					
2009 49	Altri	x					
2009 50	Succhi di pomodoro	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H	
2009 61	Succhi di uva, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x						
2009 69	Altri	x						
2009 71 10	Succhi di mela, di un valore brix inferiore o uguale a 20	x						
2009 71 91		x						
2009 71 99		x						
2009 79	Altri			x				
2009 80	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi							
2009 80 11				x				
2009 80 19		x						
2009 80 32		x						
2009 80 33				x				
2009 80 35				x				
2009 80 36		x						
2009 80 38		x						
2009 80 50		x						
2009 80 61					x			
2009 80 63		x						
2009 80 69		x						
2009 80 71		x						
2009 80 73		x						
2009 80 79		x						
2009 80 83		x						
2009 80 84					x			
2009 80 86					x			
2009 80 88		x						
2009 80 89		x						
2009 80 95		x						
2009 80 96		x						
2009 80 97		x						
2009 80 99		x						
2009 90 11		Miscugli di succhi			x			
2009 90 19			x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H	
2009 90 21	Altri			x				
2009 90 29		x						
2009 90 31				x				
2009 90 39		x						
2009 90 41		x						
2009 90 49		x						
2009 90 51		x						
2009 90 59		x						
2009 90 71				x				
2009 90 73		x						
2009 90 79		x						
2009 90 92		Miscugli di succhi di frutta tropicali	x					
2009 90 94		Altri			x			
2009 90 95	x							
2009 90 96	x							
2009 90 97	x							
2009 90 98	x							
2101 11	Estratti, essenze e concentrati di caffè	x						
2101 12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	x						
2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate	x						
2101 30 11	Cicoria torrefatta	x						
2101 30 19	Altri succedanei torrefatti del caffè			x				
2101 30 91	Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta	x						
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di altri succedanei torrefatti del caffè			x				
2102	Lieviti (vivi o morti)							
2102 10 10	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	x						
2102 10 31	Lieviti di panificazione secchi			x				
2102 10 39	Altri lieviti di panificazione			x				
2102 10 90	Altri lieviti vivi	x						
2102 20	Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti	x						

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2102 30	Lieviti in polvere preparati	x					
2103	Preparazioni per salse e salse preparate ecc.	x					
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	x					
2105	Gelati, anche contenenti cacao			x			
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove						
2106 10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti 1,5 % o più di materie grasse provenienti dal latte, 5 % o più di saccarosio o di isoglucosio, 5 % o più di glucosio o di amido o fecola			x			
2106 90	Altre						
2106 90 20		x					
2106 90 30			x			c	
2106 90 51			x				
2106 90 55							81
2106 90 59			x			c	
2106 90 92		x					
2106 90 98				x			
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti	x					
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche						
2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	x					
2202 90	Altre acque e bevande non alcoliche						
2202 90 10		x					
2202 90 91				x			
2202 90 95				x			
2202 90 99				x			
2203	Birra di malto	x					
2204	Vini di uve fresche ecc.						
2204 30 92	Altri mosti di uva, con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ , concentrati	x					
2204 30 94	Altri	x					
2204 30 96	Altri mosti di uva, con massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ , concentrati	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
2204 30 98	Altri	x					
2205	Vermut e altri vini di uve fresche	x					
2206 00 31	Sidro	x					
2206 00 39	Altre	x					
2206 00 51		x					
2206 00 59		x					
2206 00 81		x					
2206 00 89		x					
2207		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	x				
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.	x					
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico						
2209 00 91	Succedanei dell'aceto, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	x					
2209 00 99	Succedanei dell'aceto, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	x					
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari ecc.						
2302 10	Crusche, staccature ed altri residui di granturco						7,2
2302 20	Crusche, staccature ed altri residui di riso						7,2
2302 30	Crusche, staccature ed altri residui di frumento						7,2
2302 40	Crusche, staccature ed altri residui di altri cereali						7,2
2302 50	Crusche, staccature ed altri residui di legumi	x					
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili						
2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine superiore a 40 % in peso						219
2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali	x					

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H	
2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto							
2309 10 13							10,9	
2309 10 15			x					
2309 10 19			x					
2309 10 33							10,9	
2309 10 39			x					
2309 10 51							10,9	
2309 10 53							10,9	
2309 10 59			x					
2309 10 70			x					
2309 10 90			x					
2309 90		Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali						
2309 90 10			x					
2309 90 31							10,9	
2309 90 33							10,9	
2309 90 35			x					
2309 90 39			x					
2309 90 41							10,9	
2309 90 43							10,9	
2309 90 49			x					
2309 90 51							10,9	
2309 90 53							10,9	
2309 90 59			x					
2309 90 70			x					
2309 90 91			x					
Capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati		x					
Capitolo 29	Prodotti chimici organici							
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			x				

Codice NC 2002	Designazione delle merci	C	D	E	F	G	H
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi ecc.						
3301	Oli essenziali e resinoidi ecc.	x					
3302	Miscugli di sostanze odorifere						
3302 10 29	Altri miscugli	x					
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi						
3501	Caseina, caseinati ecc.	x					
3503		x					
3504		x					
3505							
3505 10 10				x			
3505 10 50		x					
3505 10 90				x			
3505 20				x			
Capitolo 38							
3809 10				x			
3824							
3824 60				x			
Capitolo 50		x					
Capitolo 52		x					

(1) Solo riduzione del dazio ad valorem.

(2) Riduzione del 50 % e successivamente di 24,8 EUR/t.

(3) L'esenzione riguarda soltanto l'elemento agricolo (EA), anche avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 1,5 % e avente tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %.

ALLEGATO II

Regime specifico relativo ai prodotti dell'allegato I

- Colonna Q: Numeri d'ordine di alcuni massimali tariffari, contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.
- Colonna R: L'acronimo si riferisce ai prodotti elencati nella colonna F dell'allegato I e soggetti a contingente tariffario, massimale tariffario o quantitativo di riferimento. Ad esempio, Rq 1: quantitativo di riferimento 1, TC 2: massimale tariffario 2, Q14: contingente 14.
- Colonna S: Limite dei contingenti tariffari, dei massimali tariffari o dei quantitativi di riferimento in tonnellate (peso netto).
- Colonna T: Designazione del prodotto interessato dai contingenti tariffari, dai massimali tariffari o dai quantitativi di riferimento.
- Colonna U: Norme specifiche da applicare nell'ambito dei contingenti tariffari, dei massimali tariffari o dei quantitativi di riferimento.

Q	R	S	T	U
	Q1	100	Animali vivi e carni della specie ovina	Riduzione del 100 % dei dazi specifici
	Q2	500	Carni di animali della specie ovina	Riduzione del 65 % dei dazi specifici
	Q3	400	Carni di volatili	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q4	500	Carni di volatili preparate	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q5	1 000	Latte e crema di latte	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q6	1 000	Formaggi e latticini	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
	Q7	500	Carni di animali della specie suina	Riduzione del 50 % dei dazi doganali
	Q8	500	Carni di animali della specie suina preparate	Riduzione del 65 % dei dazi doganali
09.1631	Q9 ⁽⁵⁾	600 000	Melassi	Riduzione del 100 % dei dazi doganali
09.1633	Q10 ⁽⁵⁾	15 000	Frumento (grano) e frumento segalato e taluni altri cereali	Riduzione del 50 % dei dazi doganali
	Q11 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	125 000	Riso semigreggio	Riduzione dei dazi doganali del 65 % e di 4,34 EUR/t (ai prodotti del codice NC 1006 30 si applica una riduzione di 16,78 EUR/t, successivamente del 65 % e di 6,52 EUR/t)
	Q12 ⁽³⁾	20 000	Rotture di riso	Riduzione del 65 % e di 3,62 EUR/t
09.1601	Q13a ⁽⁵⁾	2 000	Pomodori, diversi dai pomodori ciliegia	Riduzione del 60 % dei dazi ad valorem dal 15 novembre al 30 aprile
09.1613	Q13b ⁽⁵⁾	2 000	Pomodori ciliegia	Riduzione del 100 % dei dazi ad valorem dal 15 novembre al 30 aprile
	Q14	800	Uve da tavola senza semi	Esenzione nei limiti del contingente dal 1° dicembre al 31 gennaio
09.1610	Q15 ⁽⁵⁾	1 000	Mele	Riduzione del 50 % dei dazi ad valorem
09.1612	Q16 ⁽⁵⁾	2 000	Pere	Riduzione del 65 % dei dazi ad valorem

Q	R	S	T	U
09.1603	Q17	1 600	Fragole	Esenzione nei limiti del contingente dal 1° novembre alla fine di febbraio
	Q18 ⁽²⁾	52 100	Carni disossate	Riduzione del 92 % dei dazi specifici ⁽⁴⁾
12.0201	qm 1	100 000	Sorgo	Riduzione del 60 % dei dazi doganali
12.0203	qm 2	60 000	Miglio	Riduzione del 100 % dei dazi doganali
26.0010	qm 3	200	Fichi freschi	Esenzione dal 1° novembre al 30 aprile
12.0105	Rq 1	25 000	Arance	Riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem dal 15 maggio al 30 settembre
12.0115	Rq 2	4 000	Mandarini	Riduzione del 100 % dei dazi doganali ad valorem dal 15 maggio al 30 settembre
12.0120	Rq 3	100	Uve da tavola senza semi	Esenzione dal 1° febbraio al 31 marzo

⁽¹⁾ La conversione dei quantitativi riferentesi ad altri stadi di lavorazione del riso diverso dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione.

⁽²⁾ Per paesi non soggetti al contingente si applicano le riduzioni di cui alla colonna E dell'allegato I (ad esempio, riduzione del 100 % dei dazi ad valorem).

⁽³⁾ La riduzione del dazio doganale si applica esclusivamente alle importazioni per le quali l'importatore sia in grado di fornire la prova che una tassa di esportazione di importo pari alla riduzione è stata riscossa dal paese esportatore.

⁽⁴⁾ Il contingente 18 si applica, per paese e per anno civile, per i seguenti quantitativi espressi in carni disossate:

Botswana	18 916
Kenya	142
Madagascar	7 579
Swaziland	3 363
Zimbabwe	9 100
Namibia	13 000

⁽⁵⁾ Le misure si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre, salvo diversa indicazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2287/2002 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali⁽¹⁾. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorrerebbe, pertanto, aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) Alcuni dei prodotti per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario, dovrebbero essere eliminati dalla tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- (3) Viste le numerose modifiche con effetto al 1° gennaio 2003 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, occorrerebbe sostituire la tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 con la tabella dell'allegato I del presente regolamento.
- (4) Il volume contingenziale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingenziale a decorrere dal 1° gennaio 2002 o dal 1° luglio 2002 a seconda della data di inizio di tali contingenti e, dunque, dovrebbe essere prevista l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
- (5) I contingenti tariffari per alcuni prodotti siderurgici disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti, allo scadere di quest'ultimo, al trattato che istituisce la Comunità europea. Un allegato separato che comprende questi contingenti deve di conseguenza essere aggiunto al regolamento (CE) n. 2505/96.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2505/96 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è pertanto modificato come segue:

- 1) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti negli allegati I e III sono sospesi con le aliquote indicate durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi indicati a lato di ciascuno di essi.»;
- 2) la tabella dell'allegato I è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Per il periodo contingenziale che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è pertanto modificato come segue:

- il volume contingenziale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 è fissato a 375 000 tonnellate,
- il volume contingenziale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2837 è fissato a 450 tonnellate,
- il volume contingenziale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2959 è fissato a 77 000 tonnellate.

Articolo 3

Per il periodo contingenziale che va dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002 l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è pertanto modificato come segue:

- il volume contingenziale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2902 è fissato a 20 000 unità,
- il volume contingenziale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2935 è fissato a 70 000 tonnellate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, ad eccezione dell'articolo 2 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dell'articolo 3 che si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1824/2002 (GU L 277 del 15.10.2002, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiammina	1 800 t	0	1.1.-31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	2 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina	100 t	0	1.1.-31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Dispersione chimica a base di argento e palladio del tipo utilizzato per rivestimenti di schermi, avente tenore, in peso, rispettivamente di argento e palladio non superiore a 0,4 %	80 000 l	0	1.1.-31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Soluzione di silice, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 (a)	1 200 t	0	1.1.-31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Idrogeno fumarato di fesotedorina (INN)	30 kg	0	1.1.-31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Diossido di silicio opaco, da utilizzarsi come abrasivo per polire nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 8542 21 01 (a)	1 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	Cloruro di (clorometilen)dimetilammino	100 t	0	1.1.-31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere	55 t	0	1.1.-31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina	100 t	3,5	1.1.-31.12.2003
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferrocromo contenente, in peso, più di 4 % di carbonio, destinato alla fabbricazione o ad essere aggiunto al ferro o all'acciaio del capitolo 72 o destinato alla fabbricazione alle leghe di nickel del capitolo 75 della nomenclatura combinata (a)	250 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 (1) 10	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)	Periodo contingenziale
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %, — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	10 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	50 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (a)	10 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — un numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 t	0	1.1.-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	450 t	0	1.1.-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	10 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	700 t	0	1.1.-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5 %	20 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutazione	15 t	0	1.1.-31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granuli di vetro contenenti, in peso: — 73 % o più, ma non più di 77 % di diossido di silicio, — 12 % o più, ma non più di 18 % di triossido di boro, e — 4 % o più, ma non più di 8 % di polietilenglicolo	200 t	0	1.1.-31.12.2003

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere	90 t	0	1.1.-31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2890	ex 4819 40 00	10	Sacchetti di carta stampati, di dimensioni di 139 x 303 mm (\pm 20 mm), destinati per l'imballaggio di granturco soffiato al microonde (a)	66 000 000 di unità	0	1.1.-31.12.2003
09.2902	ex 8540 11 15	91	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 59 cm o più ma non superiore a 61 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	13 000 unità	7	1.1.-30.6.2003
09.2904	ex 8540 11 19	95	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 79 cm o più ma non superiore a 81 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	3 600 unità	0	1.1.-30.6.2003
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1. - 31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Soluzione acquosa contenente, in peso, 40 % o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5 % o più, ma non più di 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2915	ex 3824 90 99	27	Diossido di silicio di purezza, in peso, di 99 % o più, in forma di particelle sferiche, in dispersione nel monoetilenglicole	60 t	0	1.1.-31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Cistina	600 t	0	1.1.-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epossibutano	500 t	0	1.1.-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (a)	2 600 unità	0	1.1.-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diclorobenzene	2 600 t	0	1.1.-31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	80 000 t	0	1.1.-30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	60 000 t	0	1.7.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xilosio	400 t	0	1.1.-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (a)	1 300 t	0	1.1.-31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Cloroetano, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (a)	6 500 t	0	1.1.-31.12.
09.2954	ex 2926 90 95	55	3-[Trifluorometile] fenilacetone	100 t	0	1.1.-31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1.-31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbutito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	70 000 000 di unità	0	1.1.-31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Carta e cartone Kraft, di peso superiore a 150 g per m ² , esclusivamente di fibre vergini gregge ottenute mediante il processo chimico al solfato, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3921 (a)	70 000 t	0	1.1.-31.12.2003
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (a)	1 200 t	0	1.1.-31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di sodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di biossido di silicio, e — 30 % o più di ossido di sodio	12 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica	500 t	0	1.1.-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	650 000 unità (c)	0	1.7.2002 - 30.6.2003
09.2978	ex 4804 52 90	10	Carta e cartoni kraft, di peso per m ² , uguale o superiore a 250 g, con imbianchimento uniforme in pasta, destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi (a)	48 000 t	0	1.1.-31.12.2003
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 81,5 cm (± 0,2 cm), di traslucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1.-31.12.

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)	Periodo contingenziale																																												
09.2980	ex 4810 32 10	10	Carta e cartoni kraft in rotoli, con imbianchimento uniforme in pasta, patinata o intonacata di caolino o di bicarbonato di calcio su una faccia, di peso superiore a 150 g, ma non superiore a 400 g, per m ² , destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi (a)	52 000 t	0	1.1.-31.12.2003																																												
	ex 4810 32 90	10					09.2981	ex 8407 33 90	10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite di un sedile della sottovoce 8433 11 51, — di trattori della sottovoce 8701 90 11, che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, o — di tosatrici con motore a quattro tempi di una capacità di cilindrata nominale di 480 m ³ della sottovoce 8433 20 10 (a)	210 000 unità	0	1.1.-31.12.	ex 8407 90 80	10	ex 8407 90 90	10	09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 685,6 mm (\pm 0,2 mm) o di 687,2 mm (\pm 0,2 mm), e di altezza di 406,9 mm (\pm 0,2 mm) o di 408,9 mm (\pm 0,2 mm), on una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 174 micrometri (\pm 8 micrometri)	200 000 unità	0	1.1.-31.12.2003	09.2986	ex 3824 90 99	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina, — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina, — 0,5 % o più di esadecildimetilammina	14 000 t	0	1.1.-31.12.	09.2988	ex 4804 31 51	10	Carta del tipo utilizzato per la fabbricazione di condensatori elettrolitici (carta per condensatori), prodotta a partire da materiali diversi da quelli prodotti esclusivamente a partire dallo sparto, contenente 5 mg/kg o meno di solfato e 1 mg/kg o meno di cloruro, con spessore di 25 μ m o più ma non superiore a 100 μ m e larghezza non superiore a 800 mm	1 500 t	0	1.1.-31.12.2003	ex 4804 31 90	10	ex 4805 91 99	10	ex 4805 92 99	10	ex 4823 90 50	30	ex 4823 90 90	13	09.2991	ex 2846 90 00
09.2981	ex 8407 33 90	10	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione: — di tosatrici da prato semoventi munite di un sedile della sottovoce 8433 11 51, — di trattori della sottovoce 8701 90 11, che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato, o — di tosatrici con motore a quattro tempi di una capacità di cilindrata nominale di 480 m ³ della sottovoce 8433 20 10 (a)	210 000 unità	0	1.1.-31.12.																																												
	ex 8407 90 80	10																																																
	ex 8407 90 90	10																																																
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 685,6 mm (\pm 0,2 mm) o di 687,2 mm (\pm 0,2 mm), e di altezza di 406,9 mm (\pm 0,2 mm) o di 408,9 mm (\pm 0,2 mm), on una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 174 micrometri (\pm 8 micrometri)	200 000 unità	0	1.1.-31.12.2003																																												
09.2986	ex 3824 90 99	76	Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60 % o più di dodecildimetilammina, — 20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina, — 0,5 % o più di esadecildimetilammina	14 000 t	0	1.1.-31.12.																																												
09.2988	ex 4804 31 51	10	Carta del tipo utilizzato per la fabbricazione di condensatori elettrolitici (carta per condensatori), prodotta a partire da materiali diversi da quelli prodotti esclusivamente a partire dallo sparto, contenente 5 mg/kg o meno di solfato e 1 mg/kg o meno di cloruro, con spessore di 25 μ m o più ma non superiore a 100 μ m e larghezza non superiore a 800 mm	1 500 t	0	1.1.-31.12.2003																																												
	ex 4804 31 90	10																																																
	ex 4805 91 99	10																																																
	ex 4805 92 99	10																																																
	ex 4823 90 50	30																																																
	ex 4823 90 90	13																																																
09.2991	ex 2846 90 00	20	Cloruro delle terre rare, contenente, in peso, 57 % o più di triclورو di lantanio eptaidrato, in forma solida	5 300 t	0	1.1.-31.12.																																												

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)	Periodo contingenziale
09.2992	ex 3902 30 00	93	Copolimero di propilene e butilene, contenente, in peso, 60 % o più e non meno di 68 % di propilene e 32 % o più e non meno di 40 % di butilene, con una viscosità di fusione inferiore a 3 000 mPa a 190 °C secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (a)	1 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Pellicole di polietilene di spessore di 23 µm o più ed inferiore o uguale a 27 µm, di peso, per metro quadro, di 32 g o più ed inferiore o uguale a 42 g e con permeabilità al vapore acqueo uguale o superiore a 900 g/m ² al giorno	120 000 000 di m ²	0	1.1.-31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tastiere: — comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato, o — interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	20 000 000 di unità	0	1.1.-31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide	26 t	0	1.1.-31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 72,4 cm (± 0,2 cm), di traslucidità di 80 % (± 3 %) e di spessore di riferimento del vetro uguale a 11,43 mm	600 000 unità	0	1.1.-31.12.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(c) Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1° luglio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 1824/2002 saranno interamente dedotte da questa quantità.

(¹) Il dazio specifico addizionale è applicabile.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente (t)	Dazio contingenziale (in %)	Periodo contingenziale
09.2921			Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	360	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm (a)			
09.2922			Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo:	900	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 33 10	11 12	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel (a)			
09.2923	ex 7227 90 95	15	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso: da 0,5 % a 0,8 % di carbonio, da 0,1 % a 1,7 % di silicio, da 0,5 % a 0,8 % di manganese, 0,03 % o meno di zolfo, 0,03 % o meno di fosforo, da 0,4 % a 0,8 % di cromo, da 0,1 % a 0,3 % di vanadio	5 000	0	1.1.-31.12.2003
09.2927			Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo:	1 200	0	1.1.-31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel (a)			

(a) I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:

Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 10 %).

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

b) Prodotti dei codici NC ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12:

Acciaio inossidabile "NICRO" per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.

Tipo i): resistenza alla trazione 1 050 N/mm² (± 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo, 13 %; contenuto di nichel 4 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15 %; contenuto di cromo 17 %; contenuto di nichel 7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 e 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori.

Tipo i): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 7,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1712).

Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 18,5 %; contenuto di nichel 8,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo iii): resistenza alla trazione 1 000 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,7 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 12,5 %; contenuto di molibdeno 2,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo iv): resistenza alla trazione 1 080 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,05 %; contenuto massimo di silicio 1 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %; contenuto di titanio 0,3 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1710).

Tipo v): resistenza alla trazione 1 150 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,08 %; contenuto di silicio 1,5 %; contenuto di cromo 14 %; contenuto di nichel 7 %; contenuto di rame 0,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1701).

Tipo vi): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di cromo 15,25 %; contenuto di nichel 4,9 %; contenuto di rame 3,25 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Nota: La composizione dei prodotti a), b) e c) da i) a vi) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2288/2002 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Il 5 maggio 2000, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping ⁽²⁾ relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio («il prodotto in questione») originarie, tra l'altro, della Turchia.
- (2) A seguito di tale procedimento, nell'agosto 2001, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 ⁽³⁾ è stato istituito un dazio antidumping volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 230/2001 ⁽⁴⁾ la Commissione ha istituito misure provvisorie. Parallelamente, all'articolo 2, paragrafo 1, essa ha accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi da parte del produttore esportatore turco Celik Halat ve Tel Sanayii AS. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, le importazioni dei prodotti fabbricati e

direttamente esportati da tale società sono esenti dal dazio antidumping.

B. RITIRO VOLONTARIO DELL'IMPEGNO

- (4) Celik Halat ve Tel Sanayii AS ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno. Pertanto, con il regolamento (CE) n. 2303/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, il nome di questa società è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione.

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2001

- (5) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, occorrerebbe modificare di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 e applicare alle merci fabbricate dalla società Celik Halat ve Tel Sanayii AS l'adeguata aliquota del dazio antidumping definita per tale società nell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1601/2001 (31,0 %),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente.

«Paese	Fabbricante	Codice addizionale Taric
Repubblica ceca	ŽDB a.s. Bezruova 300, 73593 Bohumín Repubblica ceca	A216
Russia	Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokanty Zavod, Russia, 162600 Cherepovets, Vologda Region, ul. 50-letia Oktiabria, 1/33	A217
Tailandia	Usha Siam Steel Ind. Public Company Limited 888/116 Mahatun Plaza Building Ploenchit Road, Bangkok 10330, Tailandia	A218

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

Paese	Fabbricante	Codice addizionale Taric
Turchia	Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. Hacilar Yolu 8.Km Kayseri Turchia	A220»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

**REGOLAMENTO (CE) N. 2289/2002 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002**

che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, istituisce nuovamente il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni non sono più soggette a registrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2. Avvio di un riesame

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1325/2002 ⁽³⁾, un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1600/1999 per quanto riguarda il richiedente e ha avviato un'inchiesta. Contemporaneamente, è stato abrogato il dazio antidumping in vigore nei confronti del richiedente e si è stabilito che le sue importazioni fossero soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1600/1999 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm (in seguito denominato «il prodotto in questione») di cui al codice NC ex 7223 00 19, originarie dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi compresi tra lo 0 e il 55,6 % nei confronti dei singoli esportatori, con un dazio residuo del 55,6 %.

3. Omessa collaborazione del produttore esportatore

- (4) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, senza tuttavia ricevere alcuna risposta entro il termine fissato a tal fine. Il richiedente non ha neppure chiesto una proroga di tale termine. Tenuto conto della situazione, la Commissione lo ha informato della propria intenzione di chiudere l'inchiesta ai fini del riesame senza esaminare oltre la sua richiesta di beneficiare di un'aliquota di dazio individuale. Al richiedente sono stati concessi dieci giorni per presentare le sue osservazioni. Non sono pervenute osservazioni del richiedente in merito all'intenzione della Commissione di chiudere l'inchiesta ai fini del riesame.

B. PROCEDURA IN CORSO

1. Richiesta di un riesame relativo ai nuovi esportatori

- (2) Dopo l'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore indiano, Garg Sales Co. PVT Ltd (il richiedente), una richiesta di apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli altri esportatori del prodotto in questione in India e di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998), ma di averlo esportato nella Comunità in seguito. Sulla base di tali elementi, esso ha chiesto di beneficiare di un'aliquota di dazio individuale in caso di riscontro di pratiche di dumping.

- (5) Si conclude pertanto che, non rispondendo al questionario inviato dalla Commissione, Garg Sales Co. PVT Ltd non ha collaborato all'inchiesta. Occorrerebbe quindi chiudere il riesame e istituire nuovamente il dazio antidumping abrogato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione, con effetto retroattivo al 24 luglio 2002. Inoltre, occorrerebbe porre fine alla registrazione delle importazioni di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 189 del 22.7.1999, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame del regolamento (CE) n. 1600/1999 avviato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione riguardante le importazioni di filo di acciaio inossidabile, di diametro pari o superiore a 1 mm, contenente, in peso, 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo, di cui al codice NC ex 7223 00 19, originarie dell'India e prodotte e vendute per essere esportate nella Comunità da Garg Sales Co. PVT Ltd (codice addizionale Taric A404).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 1600/1999 e abrogato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1325/2002 della Commissione viene nuovamente istituito nei confronti delle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 24 luglio 2002.

Articolo 3

Si chiede alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di interrompere la registrazione delle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2290/2002 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2002
relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2002/22/PESC del Consiglio, dell'11 gennaio 2002, concernente il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi della Sierra Leone ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la risoluzione 1446 (2002) del 4 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare, in virtù delle disposizioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il divieto di cui alla risoluzione 1306 (2000) del 5 luglio 2000, applicabile alle importazioni di diamanti grezzi originari della o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelle cui si applica il regime dei certificati di origine approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.
- (2) Occorre pertanto prorogare il divieto di cui al regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone ⁽²⁾, scaduto il 5 dicembre 2002.
- (3) Visto che queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni di concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni vi stabilite.
- (4) Il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o autorizzazione concluso o concessa anteriormente all'adozione della risoluzione suddetta.
- (5) È opportuno che, in caso di violazione del presente regolamento, possano essere irrogate sanzioni a tal fine.
- (6) Per motivi pratici, la Commissione dovrebbe essere abilitata a completare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle informazioni pertinenti notificate dal comitato istituito dalla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza.

- (7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente circa le misure adottate a norma del presente regolamento e scambiarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono riguardo al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata l'importazione, diretta o indiretta, nel territorio della Comunità di diamanti grezzi, quali definiti nell'allegato I, originari della o provenienti dalla Sierra Leone.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica ai diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone mediante certificati di origine conformi al paragrafo 5 della risoluzione 1306(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le modalità dell'esenzione vengono specificate nell'allegato II.

Articolo 3

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato I, allo scopo di adeguarlo ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata, e a completare e/o modificare l'allegato II sulla base delle informazioni e delle notifiche trasmesse dalle autorità competenti delle Nazioni Unite, in particolare il comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1132 (1997). Le eventuali aggiunte o modifiche vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti riconosciuti od obblighi o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto concluso o da qualsiasi licenza o autorizzazione concessa anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri per attuare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002.

⁽¹⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 47 del 19.2.2002, pag. 8.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si comunicano reciprocamente le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, quali la violazione o altri problemi di applicazione o le sentenze emesse dai tribunali nazionali.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo,

- a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro,
- a qualsiasi cittadino di uno Stato membro altrove stabilito,
- a qualsiasi organismo registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 5 dicembre 2002. Esso scade il 5 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

*ALLEGATO I***Diamanti grezzi di cui all'articolo 1**

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

ALLEGATO II

Modalità applicabili alle importazioni di diamanti grezzi corredate di un certificato di origine rilasciato nell'ambito del regime approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.

REGOLAMENTO (CE) N. 2291/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,1
	204	56,0
	720	100,4
	999	77,8
0707 00 05	052	31,7
	628	151,4
	999	91,5
0709 10 00	220	159,6
	999	159,6
0709 90 70	052	94,8
	204	166,2
	999	130,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	52,4
	204	52,7
	220	46,6
	999	50,6
0805 20 10	052	95,1
	204	83,1
	999	89,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,1
	999	67,1
0805 50 10	052	66,9
	600	81,8
	999	74,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	29,5
	400	92,1
	404	101,7
	720	128,3
	999	87,9
0808 20 50	400	106,6
	720	47,6
	999	77,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2292/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 284 del 22.10.2002, pag. 9.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003
1	100,0
2	90,6
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
1	6 180,5
2	270,0
3	1 039,1
4	24 272,4
H1	2 880,0
7	14 453,9
8	1 750,0
9	33 160,0
T1	1 500,0
T2	13 000,0
T3	3 680,0
S1	2 600,0
S2	265,0
B1	2 500,0
15	1 125,0
16	2 125
17	15 625,0

REGOLAMENTO (CE) N. 2293/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del secondo trimestre 2003 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1853/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2003.

Articolo 1

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 280 del 18.10.2002, pag. 5.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
18	1 800,0
L1	360,0
19	1 500,0
20	180,0
21	2 000,0
22	960,0
E1	100,0

REGOLAMENTO (CE) N. 2294/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2003 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003
1	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
1	3 400

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
G2	30 179,5
G3	3 548,9
G4	2 833,0
G5	6 100,0
G6	15 000,0
G7	4 132,5

REGOLAMENTO (CE) N. 2296/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003
23	191,9
24	70,3
25	61,45
26	442,0

REGOLAMENTO (CE) N. 2297/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1915/2002 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Germania in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1915/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1915/2002 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 289 del 26.10.2002, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 2298/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del
Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II b, da parte di navi battenti bandiera del Regno

Unito o immatricolate in Regno Unito, hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 4 dicembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II b, eseguite da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate in Regno Unito, abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2002.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II b effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate in Regno Unito è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 4 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 308 del 9.11.2002, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2299/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 44/2002 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 44/2002 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo: Onivins-Libourne, délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59] oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 44/2002 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 13 gennaio 2003 (ora di Bruxelles).

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 8 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione, 35 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 10 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR al litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
Membro della Commissione
Franz FISCHLER

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 44/2002 CE**Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol.)
Francia	Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye	8	22 340	27	greggio	+ 92
		20	8 350	27	greggio	+ 92
		6	22 220	27	greggio	+ 92
		5	22 220	27	greggio	+ 92
		10	9 270	39	greggio	+ 92
		13	440	27	greggio	+ 92
		13	160	35	greggio	+ 92
	Onivins-Port-la-Nouvelle Avenue Adolphe-Turrel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	33	435	35	greggio	+ 92
		33	5 635	27	greggio	+ 92
		38	8 930	35	greggio	+ 92
		Totale		100 000		

**REGOLAMENTO (CE) N. 2300/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di
riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽²⁾.
- (2) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002 ⁽⁴⁾, al fine di sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 1706/98 con riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2286/2002.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Nell'ambito del quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui al

regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio ^(*), sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

— gennaio:	41 668 tonnellate,
— maggio:	41 666 tonnellate,
— settembre:	41 666 tonnellate;

^(*) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.»

- 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nell'ambito del quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui al regolamento (CE) n. 2286/2002, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

— gennaio:	10 000 tonnellate,
— maggio:	10 000 tonnellate,
— settembre:	0 tonnellate.»

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, gli importi dei dazi doganali sono fissati dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione ^(*).

^(*) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 2301/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002
che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 1999/105/CE l'etichetta o il documento del fornitore deve includere informazioni relative al tasso di germinazione e al numero di semi germinabili dei materiali di moltiplicazione. Tuttavia queste prescrizioni non si applicano ai piccoli quantitativi di sementi.
- (2) Occorre pertanto stabilire i limiti dei piccoli quantitativi.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/105/CE, un quantitativo di sementi è considerato piccolo se non supera il quantitativo indicato nell'allegato al presente regolamento per le diverse specie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 11 del 15.1.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Piccoli quantitavi

	Quantitativo (in g)
CONIFERE	
<i>Abies alba</i> Mill.	1 200
<i>Abies cephalonica</i> Loud.	1 800
<i>Abies grandis</i> Lindl.	500
<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	1 600
<i>Cedrus atlantica</i> Carr.	2 000
<i>Cedrus libani</i> A. Richard	2 000
<i>Larix decidua</i> Mill.	170
<i>Larix x eurolepis</i> Henry	160
<i>Larix kaempferi</i> Carr.	100
<i>Larix sibirica</i> Ledeb.	100
<i>Picea abies</i> Karst.	200
<i>Picea sitchensis</i> Carr.	60
<i>Pinus brutia</i> Ten.	500
<i>Pinus canariensis</i> C. Smith	300
<i>Pinus cembra</i> Linne	7 000
<i>Pinus contorta</i> Loud.	90
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	500
<i>Pinus leucodermis</i> Antoine	600
<i>Pinus nigra</i> Arnold	500
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	1 200
<i>Pinus pinea</i> L.	10 000
<i>Pinus radiata</i> D. Don	800
<i>Pinus sylvestris</i> L.	200
<i>Pseudotsuga menziesli</i> Franco	300
LATIFOGIE	
<i>Acer platanoides</i> L.	3 500
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	3 000
<i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.	40
<i>Alnus incana</i> Moench.	20
<i>Betula pendula</i> Roth	50
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	50
<i>Carpinus betulus</i> L.	2 500
<i>Castanea sativa</i> Mill.	45 000
<i>Fagus sylvatica</i> L.	6 000
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	2 000
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	2 000
<i>Populus</i> spp	20
<i>Prunus avium</i> L.	4 500
<i>Quercus cerris</i> L.	40 000
<i>Quercus ilex</i> L.	40 000
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	40 000
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	40 000

	Quantitativo (in g)
<i>Quercus robur</i> L.	40 000
<i>Quercus rubra</i> L.	40 000
<i>Quercus suber</i> L.	40 000
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	500
<i>Tilia cordata</i> Mill.	900
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	2 500

**REGOLAMENTO (CE) N. 2302/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato 2 dell'accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, il contingente n. 09.4155 riguarda tutti i tipi di iogurt, inclusi gli iogurt aromatizzati. Occorre pertanto modificare in tal senso la designazione delle merci di tale contingente.
- (2) Il formaggio «Halloumi» può essere classificato tanto sotto il numero d'ordine 2 quanto sotto il numero d'ordine 3 dell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CE) n. 1667/2002 ⁽⁷⁾. Per motivi di chiarezza, è opportuno adeguare la descrizione prevista in tale allegato.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato in occasione della riunione congiunta del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato I, parte F, il testo del contingente n. 09.4155 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Nell'allegato III, il testo della parte C è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantitativo (in t)	
				Contingente fisso	
				2002 dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003	2003 e successivi dal 1° luglio al 30 giugno
«09.4155	ex 0401 30 0403 10	Crema di latte, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 6 % Iogurt	} esenzione	2 167 (2 000 + 167)	2 000»

ALLEGATO II

«Parte C

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — ALTRI

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese di origine	Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione)	Regole per la compilazione dei certificati
1	ex 0406 90 29	Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg, imballati o no in materiale di plastica	Cipro	67,19	Cfr. allegato XI, lettera E
2	ex 0406 90 31 ex 0406 90 50	Formaggi, escluso l'Halloumi, fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia oppure in otri di pelle di pecora o di capra	Cipro	67,19	Cfr. allegato XI, lettera F
3	ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Halloumi	Cipro	27,63	Cfr. allegato XI, lettera F»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2303/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 230/2001 che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia della Thailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Il 5 maggio 2000, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping ⁽³⁾ relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie, tra l'altro, della Turchia. A seguito di tale procedimento, nell'agosto 2001, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾, è stato istituito un dazio antidumping definitivo volto ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (2) Con regolamento (CE) n. 230/2001 ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito misure provvisorie. Parallelamente, all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione ha accettato, tra l'altro, un impegno sui prezzi da parte del produttore esportatore turco Celik Halat ve Tel Sanayii AS. Le

importazioni dei prodotti fabbricati e direttamente esportati da tale società sono state esentate dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

B. RITIRO VOLONTARIO DELL'IMPEGNO

- (3) Celik Halat ve Tel Sanayii AS ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno. Il nome di tale società va pertanto depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.
- (4) Parallelamente al presente regolamento, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2288/2002 ⁽⁶⁾ ha revocato l'esenzione dal dazio antidumping definitivo concessa alla società Celik Halat ve Tel Sanayii AS, modificando l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È revocato l'impegno accettato da Celik Halat ve Tel Sanayii AS.

Articolo 2

1. La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 230/2001 è sostituita dalla tabella seguente.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
«Repubblica ceca	ŽDB as	A216
Turchia	Has Celik ve Halat San Tic AS	A220»

2. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 230/2001 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica con i codici addizionali TARIC A216 e A220 sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1 se prodotte e direttamente esportate (cioè fatturate e spedite) da una delle società citate all'articolo 2, paragrafo 1, a una società operante come importatore nella Comunità. Tali importazioni devono anche essere accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato».

Articolo 3

Il presente regolamento è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2304/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'Oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'Oltremare»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'Oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ⁽²⁾,

visto il regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per il Fondo europeo di sviluppo («regolamento finanziario FES») ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2001/822/CE (decisione sull'associazione d'Oltremare) la Commissione adotta le disposizioni di attuazione relative alla parte III e agli allegati II A — II D in cooperazione con i paesi e territori d'Oltremare (qui di seguito denominati «PTOM») nel quadro della procedura di partenariato. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che la responsabilità dell'elaborazione dei documenti unici di programmazione (qui di seguito denominati «DOCUP») e dei programmi di cooperazione spetta in primo luogo ai PTOM.
- (2) Le disposizioni adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 23 della decisione sull'associazione d'Oltremare devono essere coerenti con i principi di sana gestione finanziaria, partenariato, complementarità e sussidiarietà e fare in modo che i PTOM partecipino consapevolmente al processo di sviluppo e assicurino, insieme alla Commissione, un monitoraggio e un audit adeguati.
- (3) Tenendo conto delle loro specifiche esigenze, capacità e limiti, il sostegno finanziario ai PTOM dovrebbe essere concesso sotto forma di aiuto al bilancio, purché la spesa pubblica sia gestita in modo trasparente, affidabile ed efficace (le procedure per gli appalti pubblici devono inoltre rispettare le norme in materia di accesso e trasparenza previste nel regolamento finanziario FES) o sotto forma di sostegno a favore di progetti o programmi, se in questo modo si ritiene di garantire un'attuazione più sicura o efficace.
- (4) Occorre fissare disposizioni per l'elaborazione, il seguito, l'audit, la valutazione, il riesame e l'attuazione dei DOCUP, nonché per l'elaborazione delle relazioni e per gli adeguamenti finanziari. Dette disposizioni devono prevedere la partecipazione della Commissione a queste attività e, fatti salvi i necessari adeguamenti alla situazione specifica del PTOM, devono essere coerenti con le corrispondenti norme dei fondi strutturali, in modo da rafforzare e agevolare la partecipazione della Commissione.
- (5) Per agevolare la cooperazione e l'integrazione regionali tra gli PTOM e gli Stati ACP, dovrebbero essere applicate in linea generale norme identiche. Tuttavia, tenuto conto della situazione geografica di alcuni PTOM, che nella pratica non possono stabilire una stretta cooperazione con i paesi ACP o con altri PTOM, dovrebbe essere possibile assegnare fondi regionali anche su richiesta di un solo PTOM.
- (6) I PTOM sono stati consultati in merito alle misure di cui al presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato FES- PTOM istituito dall'articolo 24 della decisione sull'associazione d'Oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE 1

OGGETTO E PRINCIPI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure per la programmazione, l'attuazione e il controllo dell'assistenza finanziaria della Comunità ai PTOM gestita dalla Commissione nel quadro del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES), conformemente alle disposizioni della decisione sull'associazione d'Oltremare e del regolamento finanziario FES.

Articolo 2

Complementarità e partenariato

1. La programmazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del sostegno FES saranno effettuati in stretta collaborazione tra i PTOM, gli Stati membri interessati e la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2002, pag. 355.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato — COM(2002) 290 def. dell'11 giugno 2002.

2. I PTOM garantiscono che tutte le parti interessate alla cooperazione elencate all'articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della decisione sull'associazione d'Oltremare siano adeguatamente consultate durante la programmazione.

3. I PTOM, gli Stati membri interessati e la Commissione assicurano il coordinamento e la coerenza tra le misure adottate conformemente al presente regolamento, quelle finanziate sul bilancio della Comunità, e le azioni promosse dalla Banca europea per gli investimenti, da altre istituzioni internazionali e dagli Stati membri interessati.

PARTE II

AIUTO PROGRAMMABILE E NON PROGRAMMABILE

CAPITOLO 1

Aiuto programmabile

Articolo 3

Programmazione territoriale

Le azioni finanziate con aiuti non rimborsabili nel quadro della decisione sull'associazione d'Oltremare sono programmati il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento grazie all'adozione di un documento unico di programmazione (DOCUP) basato sul modello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Elaborazione del DOCUP

1. Le autorità PTOM competenti elaborano una proposta di documento unico di programmazione sulla base delle consultazioni tenute con il maggior numero di categorie di operatori interessati al processo di sviluppo, dell'esperienza maturata e delle migliori pratiche.

Ogni proposta è adeguata alle esigenze e alla situazione particolare di ciascun PTOM; definisce attività prioritarie e rafforza la partecipazione locale ai programmi di cooperazione.

La proposta è presentata alla Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il progetto di DOCUP è oggetto di uno scambio di opinioni tra i PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione, eventualmente attraverso la delegazione competente.

I PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, comprese le conclusioni degli studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il progetto di DOCUP nel modo più efficace possibile.

3. In particolare, le autorità dei PTOM precisano senza indugio alla Commissione se intendono richiedere l'aiuto finanziario del FES sotto forma di aiuto al bilancio.

Va tenuto conto di ogni divergenza tra l'analisi condotta dal paese e quella effettuata dalla Comunità.

Articolo 5

Valutazione del DOCUP realizzata dalla Commissione

La Commissione esamina il progetto di DOCUP per valutare se contenga tutti gli elementi necessari e sia conforme agli obiettivi della decisione sull'associazione d'Oltremare, del presente regolamento e delle pertinenti politiche comunitarie. Essa informa la Banca europea per gli investimenti del progetto ricevuto.

In particolare, la Commissione decide se l'aiuto finanziario del FES debba essere concesso sotto forma di aiuto al bilancio, previa valutazione della trasparenza, dell'affidabilità e dell'efficacia della gestione della spesa pubblica, nonché dell'accesso e della trasparenza degli appalti pubblici conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario FES, o sotto forma di sostegno a programmi o progetti.

Articolo 6

Programmi regionali

1. Il sostegno finanziario per la cooperazione e l'integrazione regionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell'allegato II A della decisione sull'associazione di Oltremare è assegnato in base alle proposte di programma presentate da uno o più PTOM conformemente all'articolo 16 della decisione sull'associazione d'Oltremare.

2. Le proposte si basano su uno scambio di opinioni tra la Commissione e gli ordinatori territoriali PTOM, nominati conformemente all'articolo 14 del presente regolamento, o i loro rappresentanti; eventualmente, sono consultate anche le parti della società civile interessate.

Le proposte sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2003.

La valutazione della Commissione tiene conto in particolare dell'impatto previsto sull'integrazione del PTOM beneficiario nella regione a cui appartiene. L'impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione riguardante il sostegno a progetti e programmi.

3. Per quanto riguarda il saldo eventualmente disponibile dopo la prima assegnazione, possono essere presentate proposte supplementari due volte all'anno, tranne in casi particolarmente urgenti, e per la prima volta rispettivamente entro il 31 dicembre 2003 e il 30 giugno 2004.

4. Per ottenere una scala adeguata e aumentare l'efficacia, i fondi regionali e territoriali possono essere combinati per finanziare programmi regionali caratterizzati da una componente territoriale distinta.

5. Gli articoli 8 e 16-30 si applicano ai programmi regionali mutatis mutandis.

CAPITOLO 2

Aiuto non programmabile

Articolo 7

Utilizzazione della riserva «C»

1. La Commissione stanziava le risorse della riserva «C» ai fini indicati all'articolo 3, paragrafo 3), lettere b) o c), dell'allegato II A della decisione sull'associazione d'oltremare in base al riesame intermedio di cui all'articolo 22 del presente regolamento o, nel caso della Groenlandia, in base al riesame intermedio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato II della decisione sull'associazione d'oltremare. Essa adegua opportunamente gli stanziamenti indicativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato II A della decisione sull'associazione d'oltremare e informa i PTOM e gli Stati membri della sua decisione in merito ai nuovi stanziamenti.

2. Per impegnare le risorse di cui all'articolo 28 e all'allegato II D della decisione sull'associazione d'oltremare, i PTOM che ritengono di poter beneficiare di questi aiuti presentano una domanda completa utilizzando i formulari messi a disposizione dalla Commissione su cui riportano tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

La domanda è presentata alla Commissione al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il sostegno supplementare.

La Commissione comunica la sua decisione ai PTOM il più rapidamente possibile.

PARTE III

ATTUAZIONE

CAPITOLO 1

Procedure finanziarie

Articolo 8

Impegni

1. Gli importi destinati all'assistenza finanziaria ai PTOM sono impegnati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario FES.

2. Nel quadro del DOCUP, l'impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione relativa all'aiuto al bilancio o al sostegno per progetti e programmi.

3. Al di là del campo di applicazione del DOCUP, la spesa relativa alla riserva «C» non assegnata, costituita conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato II A della decisione sull'associazione d'oltremare, è impegnata dalla Commissione e attuata conformemente agli articoli 15 e 54 del regolamento finanziario FES.

Articolo 9

Pagatori delegati

Le istituzioni finanziarie dei PTOM, con cui la Commissione apre dei conti conformemente alla parte I, titolo III, capitolo 3, sezione 4, del regolamento finanziario FES per attuare la cooperazione con i PTOM, esercitano le funzioni di «agenti pagatori».

Gli interessi possono essere versati su fondi depositati presso agenti pagatori nella Comunità.

Questi ultimi non sono remunerati per i loro servizi e non sono versati interessi sui fondi in deposito.

CAPITOLO 2

Appalti

Articolo 10

Norme generali applicabili agli appalti

1. Le procedure che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti sono precisate negli accordi di finanziamento.

2. Se l'assistenza finanziaria è concessa sotto forma di aiuto al bilancio, si applicano le procedure per gli appalti pubblici del PTOM in questione.

3. In tutti gli altri casi, l'aggiudicazione degli appalti è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1 del regolamento finanziario FES.

Articolo 11

Regime fiscale e doganale

1. I PTOM applicano ai contratti che realizzano programmi o progetti finanziati dal FES un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato agli Stati più favoriti o alle organizzazioni internazionali in materia di sviluppo con le quali hanno delle relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita, non si tiene conto dei regimi applicati dal PTOM interessato ad altri PTOM, Stati ACP o paesi in via di sviluppo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, agli appalti finanziati dalla Comunità si applica il seguente regime:

a) gli appalti non sono soggetti né all'imposta di bollo né agli altri diritti, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, già esistenti o da istituire; detti appalti, tuttavia, sono registrati conformemente alle leggi in vigore nel PTOM, eventualmente dietro pagamento di una tassa corrispondente alla prestazione del servizio;

b) i profitti e/o gli introiti derivanti dall'esecuzione dei contratti sono imponibili in conformità del regime fiscale interno del PTOM, sempre che le persone fisiche e giuridiche che hanno realizzato detti profitti e/o introiti abbiano una sede permanente in quello Stato o che la durata d'esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;

- c) le imprese che devono importare materiali per l'esecuzione dei contratti di opere possono beneficiare, su richiesta, del regime di ammissione temporanea definito dalla legislazione dello PTOM in questione per quanto riguarda detti materiali;
- d) i materiali professionali necessari per l'espletamento delle mansioni definite nei contratti di servizi sono ammessi temporaneamente nel PTOM beneficiario, conformemente alla sua legislazione, in esenzione dagli oneri fiscali, dai diritti di entrata, dai dazi doganali e dagli altri oneri di effetto equivalente, sempre che detti oneri non costituiscano la retribuzione di una prestazione di servizi;
- e) le importazioni nel quadro dell'esecuzione di un contratto di fornitura sono ammesse nel PTOM beneficiario in esenzione dai dazi doganali, dai diritti d'entrata e dagli oneri fiscali d'effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie del PTOM è stipulato sulla base del prezzo franco fabbrica, maggiorato degli oneri fiscali eventualmente applicabili nel PTOM a queste forniture;
- f) gli acquisti di combustibili, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in linea generale, di tutti i prodotti incorporati in un contratto di opere sono considerati eseguiti sul mercato locale e assoggettati al regime fiscale applicabile ai sensi della legislazione in vigore nel PTOM beneficiario; e
- g) l'importazione di effetti personali, per uso personale e domestico, da parte delle persone fisiche diverse da quelle assunte localmente, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di servizi, e dai membri della loro famiglia, viene effettuata, conformemente alla legislazione in vigore nello PTOM beneficiario, in esenzione dai dazi doganali o dai diritti di entrata, dalle tasse e dagli altri oneri fiscali di effetto equivalente.
3. Ogni questione non coperta dai paragrafi 1 e 2 sul regime fiscale doganale è disciplinata dalla legislazione del PTOM in questione.

CAPITOLO 3

Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione

Articolo 12

Modalità di attuazione

Fatte salve le procedure per l'attuazione dell'aiuto al bilancio di cui agli articoli 8, paragrafo 2 e 10 paragrafo 2, i programmi e i progetti finanziati nel quadro del presente regolamento sono attuati conformemente agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13

Delegazioni

1. Se la Commissione è rappresentata da una delegazione guidata da un capo delegazione, ne informa il PTOM interessato. In questi casi si applicano gli articoli 22, paragrafo 2, e 67 del regolamento finanziario FES relativo agli ordinatori e ai contabili sotto delegati.

2. Il capo delegazione, in stretta collaborazione con l'ordinatore territoriale:

- a) su richiesta del PTOM in questione, partecipa e collabora alla preparazione dei progetti e dei programmi e alla negoziazione dei contratti per l'assistenza tecnica;
- b) partecipa alla valutazione dei progetti e dei programmi, alla preparazione dei dossier per le gare di appalto e cerca di semplificare la valutazione dei progetti e dei programmi e le procedure di valutazione;
- c) elabora le proposte di finanziamento;
- d) approva, prima che l'ordinatore territoriale li autorizzi, i bandi di gara aperta a livello locale, gli appalti e i dossier per i contratti di assistenza tecnica entro 30 giorni dalla loro ricezione da parte dell'ordinatore territoriale;
- e) è presente all'apertura della gara e riceve copia delle offerte e dei risultati del loro esame;
- f) approva, entro 30 giorni, la proposta dell'ordinatore territoriale in merito alle gare aperte a livello locale, ai contratti diretti, per l'assistenza d'urgenza, per i servizi e per i lavori conclusi per un importo inferiore a 5 milioni di EUR e ai contratti per forniture di valore inferiore ad un milione di euro;
- g) per tutti gli altri contratti non indicati nel paragrafo precedente, approva, entro 30 giorni, la proposta dell'ordinatore territoriale in merito all'aggiudicazione dell'appalto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) l'offerta selezionata è la meno elevata fra quelle che soddisfano i requisiti previsti;
- ii) l'offerta prescelta soddisfa tutti i criteri di selezione indicati e;
- iii) l'offerta selezionata non supera l'importo stabilito per l'appalto;
- h) se le condizioni di cui al paragrafo g) non sono soddisfatte, trasmette la proposta all'ordinatore principale, che decide in merito entro 60 giorni dal ricevimento. Se il prezzo dell'offerta selezionata supera l'importo stabilito per l'appalto, l'ordinatore principale procede al necessario impegno finanziario, nel momento in cui approva l'appalto;
- i) approva i contratti e i preventivi per contratti in economia, clausole aggiuntive, nonché le autorizzazioni di pagamento dell'ordinatore territoriale;
- j) assicura che i progetti e i programmi finanziati con le risorse del fondo gestito dalla Commissione siano realizzate adeguatamente da un punto di vista finanziario e tecnico;

- k) collabora con le autorità dei PTOM, in cui rappresenta la Commissione, valutando periodicamente le operazioni;
- l) fornisce ai PTOM tutte le informazioni e i documenti relativi alle procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, soprattutto per quanto riguarda i criteri di valutazione e di esame delle offerte; e
- m) informa regolarmente le autorità PTOM sulle attività della Comunità che possono influenzare direttamente la cooperazione tra la Comunità e i PTOM.

3. La delega di qualsiasi altro potere amministrativo e/o finanziario al capo delegazione è notificata agli ordinatori territoriali.

Articolo 14

Ordinatore territoriale

1. Il governo di ciascun PTOM nomina un ordinatore territoriale incaricato di rappresentarlo in tutte le attività finanziate con le risorse del fondo gestito dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore territoriale può delegare alcune di queste funzioni informando della sua decisione l'ordinatore principale.

2. Le funzioni dell'ordinatore territoriale sono le seguenti:

- a) in stretta collaborazione con il capo delegazione, è responsabile dell'elaborazione, della presentazione e della valutazione dei progetti e dei programmi;
- b) in stretta collaborazione con il capo delegazione, organizza i bandi di gara aperta a livello locale, riceve le offerte, locali e internazionali (aperte e ristrette), presiede all'esame delle offerte, stabilisce l'esito delle valutazioni, firma i contratti e le clausole aggiuntive ed approva la spesa;
- c) presenta, prima di organizzare gare aperte a livello locale, i dossier corrispondenti al capo delegazione, che deve approvarli entro 30 giorni;
- d) porta a termine la valutazione delle offerte entro i termini previsti, tenendo conto del periodo necessario per l'approvazione dei contratti;
- e) trasmette i risultati della valutazione e una proposta per l'aggiudicazione dei contratti al capo delegazione, che deve approvarli entro la scadenza indicata dall'articolo 15, lettera f);
- f) autorizza la spesa entro il limite dei finanziamenti assegnatigli; e
- g) durante la realizzazione delle attività, adotta tutti gli adeguamenti necessari ad assicurare un'attuazione appropriata dei progetti e dei programmi approvati da un punto di vista economico e tecnico.

3. Nella fase di esecuzione dei lavori e purché informi il capo delegazione, l'ordinatore territoriale può decidere in merito ad:

- a) adeguamenti tecnici e modifiche non sostanziali che non incidono sulla soluzione tecnica adottata e rimangono entro i limiti della riserva per gli adeguamenti;
 - b) cambiamenti dei preventivi durante l'esecuzione;
 - c) trasferimenti da una voce all'altra nell'ambito delle stime realizzate;
 - d) modifica della sede per progetti e programmi multipli, se giustificata da un punto di vista tecnico, economico e sociale;
 - e) riscossione o rimborso delle penalità di mora;
 - f) scarico della responsabilità dei garanti;
 - g) acquisto di merci, a prescindere dalla loro origine, sul mercato locale;
 - h) utilizzazione di attrezzature e macchinari non originari del PTOM, degli Stati membri o degli Stati ACP, purché nel PTOM, negli Stati membri o negli Stati ACP non sia disponibile una produzione di attrezzature e macchinari dello stesso tipo;
 - i) subappalti;
 - j) approvazione definitiva, purché il capo delegazione sia presente all'atto dell'approvazione provvisoria, approvi i verbali corrispondenti e, eventualmente, sia presente al momento dell'approvazione finale, in particolare se le riserve fatte in sede provvisoria impongono ulteriori approfondimenti; e
 - k) impiego di consulenti e altri esperti di assistenza tecnica.
4. Inoltre, l'ordinatore territoriale:
- a) elabora e, ottenuta l'approvazione del comitato di sorveglianza, presenta alla Commissione la relazione annuale sull'attuazione;
 - b) effettua il riesame intermedio di cui all'articolo 22;
 - c) assicura che gli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dei programmi del FES mantengano un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all'assistenza; e
 - d) prende tutte le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 16, 19, 24 e 30.

5. All'atto della presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 21, la Commissione e l'ordinatore territoriale esaminano i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

Dopo il riesame la Commissione può presentare delle osservazioni all'ordinatore territoriale, il quale la informa di ogni azione adottata in base a dette osservazioni. In casi debitamente giustificati, se ritiene che le misure adottate siano inadeguate, la Commissione può formulare raccomandazioni al PTOM e all'ordinatore territoriale perché siano apportati adeguamenti al fine di migliorare l'efficacia dei controlli o le modalità di gestione, specificando i motivi per cui ha formulato dette raccomandazioni.

Ricevute le raccomandazioni, l'ordinatore territoriale illustra le misure adottate per migliorare le modalità di controllo o di gestione, oppure spiega i motivi per cui tali misure non sono state adottate.

Articolo 15

Responsabili regionali

1. Le proposte per i programmi regionali sono presentate da:

- a) almeno due ordinatori territoriali PTOM; o
- b) in via eccezionale, da un ordinatore territoriale PTOM, se soltanto un PTOM è interessato all'azione menzionata all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b)-e), della decisione sull'associazione d'Oltremare.

2. I programmi regionali sono attuati dall'ordinatore territoriale o dall'organizzazione indicata nella proposta.

PARTE IV

MONITORAGGIO, RIESAME, AUDIT E VALUTAZIONE

CAPITOLO 1

Monitoraggio

Articolo 16

Responsabilità PTOM

1. Fatte salve le responsabilità della Commissione nell'attuazione del sostegno finanziario comunitario, la responsabilità dei controlli finanziari su tali aiuti spetta in primo luogo ai PTOM.

A tal fine, l'ordinatore territoriale:

- a) definisce e attua modalità di gestione e di controllo in modo da garantire l'utilizzazione efficace e corretta dei finanziamenti comunitari. Adeguati controlli finanziari interni ed esterni devono essere effettuati conformemente alle norme riconosciute internazionalmente in materia di revisione dei conti dall'autorità di controllo finanziario competente, che deve essere indipendente per svolgere questo compito;
- b) fornisce alla Commissione una descrizione di queste modalità;

c) garantisce che l'assistenza sia gestita conformemente a tutte le norme applicabili e che i finanziamenti a sua disposizione siano usati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

d) certifica che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e sono elaborate a partire da un sistema contabile basato su documenti verificabili;

e) al termine di un periodo di programmazione, presenta alla Commissione la dichiarazione di una persona o di un dipartimento indipendente rispetto all'autorità di gestione designata. La dichiarazione riassume le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti e valuta la validità della domanda di pagamento del saldo, nonché la legalità e la regolarità delle transazioni coperte dal certificato finale di spesa. Se lo ritiene necessario, il PTOM può allegare al certificato il proprio parere;

f) collabora con la Commissione per assicurare che le risorse FES siano utilizzate conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

g) impedisce, accerta e corregge le irregolarità, le notifica alla Commissione, conformemente alle norme previste, e informa quest'ultima sui progressi ottenuti in campo amministrativo e giuridico; e

h) recupera gli importi dovuti per un'irregolarità accertata e, eventualmente, chiede gli interessi sui pagamenti in ritardo;

i) adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conformità con le disposizioni del programma indicativo, incluso il rispetto del calendario per gli impegni e le erogazioni concordato al momento della programmazione; e

j) cerca le cause dei ritardi nell'attuazione e propone misure adeguate per rimediare al problema.

2. Un piano di audit e una sintesi dei risultati degli audit effettuati sono inviati annualmente alla Commissione.

Le relazioni sull'audit sono a disposizione della Commissione.

Articolo 17

Coordinamento

1. La Commissione e i PTOM, rappresentati dall'ordinatore territoriale, collaborano e coordinano piani e metodi per l'attuazione dei controlli in modo da garantire la massima efficacia. Si scambiano immediatamente i risultati dei controlli effettuati.

2. Almeno una volta all'anno vengono esaminati e valutati i seguenti elementi:

- a) i risultati dei controlli effettuati dai PTOM e dalla Commissione;

- b) le osservazioni formulate da organismi o istituzioni di controllo comunitari o nazionali;
- c) l'impatto finanziario delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora da adottare per correggerle e, eventualmente, gli adeguamenti da apportare ai sistemi di controllo e di gestione.

3. Dopo l'esame e la valutazione di cui al paragrafo 2, e fatte salve le misure che il PTOM deve adottare senza indugio a norma dell'articolo 16, la Commissione può formulare osservazioni, soprattutto per quanto riguarda l'incidenza finanziaria delle irregolarità scoperte.

Queste osservazioni devono essere trasmesse all'ordinatore territoriale del PTOM interessato e sono corredate, se del caso, dalla richiesta di misure correttive per risolvere i problemi di gestione riscontrati e le irregolarità che sono state accertate ma non ancora corrette.

Il PTOM ha la possibilità di rispondere a queste osservazioni.

Articolo 18

Comitati di sorveglianza

1. Un comitato di sorveglianza controlla l'attuazione di ciascun DOCUP.

Le autorità PTOM nominano il comitato di sorveglianza entro tre mesi dall'approvazione del DOCUP.

2. Il comitato di sorveglianza è presieduto dall'ordinatore territoriale o dal suo rappresentante.

Un rappresentante della Commissione e, eventualmente della Banca europea per gli investimenti può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza come consulente.

Nel comitato sono rappresentati le autorità o gli organismi designati dal PTOM, dalla Commissione, dallo Stato membro interessato e, eventualmente, dalla Banca europea per gli investimenti e/o da ogni altra istituzione di cofinanziamento. Se sono responsabili per l'attuazione di un progetto o sono direttamente coinvolte nel progetto, sono rappresentate in questi comitati anche le autorità regionali e locali e le imprese private.

3. Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno entro il quadro istituzionale, giuridico e finanziario del PTOM interessato e lo concorda con l'ordinatore territoriale.

4. Durante le riunioni del comitato di sorveglianza l'ordinatore territoriale presenta relazioni sui progressi ottenuti conformemente al modello fornito dalla Commissione. La relazione deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla riunione.

5. Per verificare l'efficacia e la qualità dell'attuazione dell'assistenza il comitato di sorveglianza:

- a) riesamina periodicamente i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del DOCUP;
- b) valuta il riesame intermedio di cui all'articolo 22 prima di trasmetterlo alla Commissione;

- c) esamina e approva le relazioni annuali e finali sull'attuazione prima di trasmetterli alla Commissione;
- d) esamina e approva le proposte di modifica del contenuto del DOCUP.

Articolo 19

Indicatori di monitoraggio

L'ordinatore territoriale e il comitato di sorveglianza effettuano il monitoraggio in riferimento agli indicatori specificati nel DOCUP.

Gli indicatori tengono conto della metodologia indicativa proposta dalla Commissione.

Si riferiscono al carattere specifico dei progetti e ai loro obiettivi e indicano:

- a) input, output, risultato e possibile impatto;
- b) l'andamento delle attività;
- c) l'andamento del piano di finanziamento.

CAPITOLO 2

Riesame

Articolo 20

Processo di riesame

1. La cooperazione finanziaria deve essere sufficientemente flessibile da consentire un adeguamento continuo delle operazioni agli obiettivi della decisione sull'associazione d'Oltremare e tiene conto dei cambiamenti della situazione politica, delle priorità e degli obiettivi del PTOM interessato, soprattutto attraverso la relazione annuale sull'attuazione e il riesame DOCUP intermedio o, se del caso, annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

2. Nelle circostanze eccezionali di cui alle disposizioni sugli aiuti umanitari d'urgenza, il riesame può essere effettuato su richiesta di una delle parti.

Articolo 21

Relazione annuale sull'attuazione

1. L'ordinatore territoriale trasmette alla Commissione le relazioni annuali sull'attuazione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno completo di attuazione a partire dall'adozione del DOCUP.

2. La relazione annuale sul DOCUP consiste in una valutazione congiunta dell'attuazione del programma e tiene conto dei risultati delle attività corrispondenti di controllo e di valutazione.

3. È elaborata a livello locale e deve essere completata dall'ordinatore territoriale, dal comitato di sorveglianza e, eventualmente, dal capo delegazione interessato in un termine di 60 giorni.

4. Comporta in particolare la valutazione:
- dei risultati ottenuti nei settori fondamentali valutati rispetto agli obiettivi e agli indicatori d'impatto identificati nonché agli impegni in materia di politica settoriale;
 - dei progetti e dei programmi non compresi nei settori fondamentali e/o inseriti in programmi pluriennali;
 - dell'utilizzazione delle risorse riservate agli operatori privati;
 - dell'efficacia dell'attuazione delle azioni in corso e della misura in cui il calendario degli impegni e dei pagamenti è stato rispettato; e
 - del prolungamento della programmazione per gli anni successivi.

5. Eventualmente, un riesame annuale può essere effettuato in base alla relazione nel quadro di una riunione di concertazione, come previsto all'articolo 7 della decisione sull'associazione d'Oltremare.

Articolo 22

Riesame intermedio

1. Il riesame intermedio è realizzato per valutare i risultati iniziali del DOCUP, la loro pertinenza e la misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti.

Esso valuta inoltre l'utilizzazione fatta delle risorse finanziarie e il funzionamento del monitoraggio e dell'attuazione.

2. Il riesame intermedio è effettuato sotto la responsabilità della Commissione, in collaborazione con l'ordinatore territoriale e lo Stato membro interessato.

Viene effettuato generalmente nei 24-36 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento da un esperto indipendente, è presentato al comitato di sorveglianza e quindi trasmesso alla Commissione. Nel DOCUP può essere indicata una scadenza diversa, in particolare in relazione agli indicatori adottati nel caso di un aiuto al bilancio.

3. La Commissione valuta la pertinenza e la qualità del riesame in base ai criteri definiti nel DOCUP, ed anche in relazione allo stanziamento finanziario FES.

CAPITOLO 3

Audit

Articolo 23

Audit

1. Fatti salvi i controlli effettuati dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti possono, attraverso il proprio personale o rappresentanti debitamente autorizzati, effettuare audit finanziari o tecnici in loco, inclusi controlli a campione e audit finali sulle operazioni finanziate dal FES e sui sistemi di gestione di controllo con almeno un giorno lavorativo di preavviso.

La Commissione informa il PTOM interessato in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. I funzionari o gli agenti del PTOM interessato possono partecipare ai controlli. La Commissione può chiedere al PTOM interessato di effettuare una verifica in loco per accertare la regolarità di una o più operazioni. Possono partecipare a questi controlli funzionari o agenti della Commissione.

2. I paesi beneficiari collaborano con i servizi della Commissione e con la Corte dei conti nell'esecuzione degli audit relativi all'utilizzazione delle risorse del FES.

Articolo 24

Pista di controllo

1. I sistemi di gestione e controllo PTOM assicurano una pista di controllo sufficiente, conformemente alle condizioni previste in ciascun accordo di finanziamento.

2. Una pista di controllo è considerata sufficiente se:

a) le scritture contabili tenute al livello di gestione adeguato forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute per le operazioni finanziate dal FES. Nelle scritture contabili figurano la data in cui sono state compiute, l'importo per ciascuna voce di spesa, la natura dei documenti d'accompagnamento e la data e il metodo di pagamento. Sono allegati i giustificativi necessari (per esempio fatture);

b) le specifiche tecniche e il piano di finanziamento dell'operazione, le relazioni sui progressi ottenuti, i documenti relativi all'approvazione dell'aiuto e alle procedure di gara e di appalto e le relazioni sulle ispezioni dei prodotti e dei servizi finanziati sono conservate al livello opportuno di gestione;

c) in caso di trasferimento informatico dei dati, tutte le autorità e gli organismi interessati ottengono informazioni sufficienti dal livello subalterno per giustificare le scritture contabili e gli importi notificati al livello superiore, in modo da avere una pista di controllo sufficiente degli importi complessivi notificati alla Commissione fino alle diverse voci di spesa e documenti di accompagnamento a livello del beneficiario finale e degli organismi e società che realizzano le attività.

3. L'ordinatore territoriale prende tutte le misure necessarie all'attuazione del presente articolo.

CAPITOLO 4

Valutazione

Articolo 25

Valutazione

1. La valutazione del DOCUP si basa sull'utilizzazione delle risorse, sull'efficacia e l'efficienza dell'assistenza e sul suo impatto ed elabora conclusioni e raccomandazioni, utilizzando in particolare i risultati di valutazioni già disponibili.

Riguarda i fattori che contribuiscono al successo o all'insuccesso dell'attuazione e ai risultati, inclusa la loro sostenibilità.

2. La Commissione, in coordinamento con il comitato di sorveglianza, è responsabile per le valutazioni del DOCUP.

3. Il programma di valutazione è precisato nel DOCUP.

In particolare, le valutazioni:

a) forniscono controlli periodici e indipendenti delle operazioni e delle attività del fondo confrontando i risultati e gli obiettivi previsti con i risultati effettivamente raggiunti; in questo modo

b) consentono al PTOM, agli Stati membri e alla Commissione di basarsi sulle esperienze già maturate per ideare e applicare nuove politiche e operazioni.

4. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 26

Procedure di valutazione

Fatte salve le valutazioni effettuate dal PTOM o dalla Commissione, la valutazione dei programmi, dei progetti e delle altre attività che attuano il DOCUP può essere effettuata congiuntamente dal PTOM e dalla Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato.

PARTE V

ADEGUAMENTI FINANZIARI

Articolo 27

Adeguamento dei contributi del FES

Tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dell'audit e delle valutazioni, nonché delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione può adeguare gli importi e le condizioni stabiliti inizialmente nel DOCUP di propria iniziativa o su proposta del PTOM interessato alla luce delle esigenze e dei risultati registrati.

L'adeguamento interviene di solito in occasione del riesame intermedio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della decisione sull'associazione d'Oltremare, tra i 24 e i 36 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento o, in caso di irregolarità, il più rapidamente possibile.

Articolo 28

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione sospende i pagamenti e, illustrandone i motivi, chiede al PTOM di formulare le proprie osservazioni e, eventualmente, di apportare degli adeguamenti, entro una determinata scadenza, se, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, conclude che:

a) il PTOM non ha rispettato i suoi obblighi; o

b) una parte o l'intero DOCUP non giustifica né in parte, né nel complesso il contributo del FES; o

c) si sono verificati gravi problemi nei sistemi di gestione e di controllo che potrebbero comportare irregolarità in tutto il sistema.

2. Il termine entro il quale il PTOM in questione può rispondere alla richiesta di presentare le proprie osservazioni e, eventualmente, di apportare adeguamenti, è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati in cui la Commissione può concedere una scadenza più lunga.

3. In caso di contestazione delle osservazioni della Commissione, il PTOM e lo Stato membro interessati sono invitati ad una riunione di conciliazione dalla Commissione, nel corso della quale tutte le parti cercano di raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarre.

Se il PTOM contesta le osservazioni della Commissione e ha luogo una riunione di conciliazione ad hoc, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo... entro il quale la Commissione può prendere una decisione decorre dalla data di svolgimento della riunione.

4. Se la Commissione propone adeguamenti finanziari, il PTOM ha l'opportunità di dimostrare, attraverso un esame dei dossier in questione, che la portata effettiva dell'irregolarità è inferiore a quella valutata dalla Commissione.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine consentito per questo esame non supera i due mesi successivi alla scadenza di due mesi di cui al paragrafo 1.

La Commissione tiene conto di ogni prova fornita dal PTOM entro i termini stabiliti.

5. Alla scadenza del termine indicato al paragrafo..., se non è stato raggiunto un accordo e il PTOM non ha apportato gli adeguamenti, la Commissione tiene conto delle eventuali osservazioni del PTOM e degli Stati membri e decide entro tre mesi:

a) di ridurre i pagamenti; o

b) di procedere agli adeguamenti finanziari richiesti annullando completamente o in parte il contributo del FES.

6. Fatti salvi i paragrafi 1-5, la Commissione può, dopo attenta verifica, sospendere completamente o in parte un pagamento provvisorio se accerta che la spesa in questione è connessa ad una grave irregolarità che non è stata corretta e che richiede un intervento immediato.

La Commissione informa il PTOM interessato dell'azione decisa e delle ragioni che la giustificano. Se dopo cinque mesi i motivi della sospensione sussistono o il PTOM interessato non ha notificato alla Commissione le misure adottate per correggere l'irregolarità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.

*Articolo 29***Recupero e rimborsi**

1. Ogni rimborso alla Commissione deve essere effettuato entro il termine indicato nell'ordine di recupero emesso conformemente all'articolo 45 del regolamento finanziario del FES. Il termine deve coincidere con l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel rimborso dà luogo al pagamento di interessi di mora, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è fissato ad un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

3. L'ordinatore territoriale calcola gli importi recuperabili dai pagamenti dell'assistenza comunitaria già effettuati, e ne assicura il recupero tempestivo.

Il beneficiario rimborsa gli importi da recuperare, con gli interessi di mora, detraendo gli importi in questione dalle spese successive e dalla richiesta di pagamento alla Commissione, o, se ciò non è sufficiente, rimborsando la Comunità.

Annualmente l'ordinatore territoriale invia alla Commissione un rendiconto degli importi da recuperare, classificati in base all'anno di inizio della procedura di recupero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 30***Informazione e pubblicità**

1. I PTOM fanno in modo che ai programmi del FES sia assicurata una pubblicità adeguata per:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo della Commissione in questi programmi;
- b) sensibilizzare i possibili beneficiari e le organizzazioni professionali sulle possibilità offerte.

2. I paesi beneficiari assicurano, in particolare, che su tabelle direttamente visibili siano indicati concretamente i progetti finanziati dalla Comunità e sia esposto il logo comunitario, e che i rappresentanti delle istituzioni comunitarie siano debitamente associati alle più importanti attività pubbliche relative ai programmi finanziati dal FES.

*Articolo 31***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Poul NIELSON

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2305/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione
del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Recentemente sono stati conclusi per l'adozione di accordi commerciali tra la Comunità europea e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione del commercio per altri prodotti agricoli. Nel settore dei cereali, una delle concessioni previste è la soppressione delle restituzioni. Questa soppressione si applica a tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché ad alcuni prodotti trasformati.
- (2) In vista dell'adozione di tali accordi e nell'intento di chiarire a tutti gli operatori del settore cerealicolo le condizioni di esportazione all'inizio del 2003, tenuto conto in particolare della durata dei titoli di esportazione, è opportuno abolire le restituzioni a partire dal 1° gennaio 2003.

- (3) Le autorità della Bulgaria, della Romania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia si sono impegnate a verificare che soltanto le spedizioni di prodotti comunitari previsti da tali accordi commerciali che non hanno beneficiato di restituzione siano ammesse all'importazione nel rispettivo paese. A tal fine, è opportuno stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁶⁾, concernenti le esportazioni verso l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Polonia, si applicano anche alle esportazioni verso la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1162/95 deve essere modificato conseguentemente.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Prodotti interessati dalla soppressione delle restituzioni all'esportazione — Articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1162/95

Paesi terzi	Prodotti interessati (codici NC)
Bulgaria	1001 10 00 92 00, 1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00, 1003 00 10 90 00, 1003 00 90 90 00, 1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00, 1005 90 00 90 00, 1008 20 00 90 00, 1102 10 00 95 00, 1102 10 00 97 00, 1102 10 00 99 00, 1107 10 19 90 00, 1107 10 99 90 00, 1107 20 00 90 00, 1102 90 10 91 00, 1102 90 10 99 00, 1102 90 30 91 00, 1103 20 20 90 00, 1107 10 11 90 00, 1107 10 91 90 00
Estonia	Tutti i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e l'amido di riso di cui al codice NC 1108 19 10
Ungheria	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 23 10, 1104 29 01, 1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1104 30 90, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00
Lettonia	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 10, 1103 19 40, 1103 19 60
Lituania	1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1004 00 00, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 40, 1102 90 30, 1103 19 10, 1103 20 60, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55, 1104 30 10, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99 e 1107 20 00
Polonia	1001 90, 1101, 1102 e ex 2302 ad eccezione dei prodotti di cui al codice NC 2302 50
Repubblica ceca	1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00, 1003 00 10 90 00, 1003 00 90 90 00, 1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00, 1005 90 00 90 00, 1008 20 00 90 00, 1107 10 19 90 00, 1107 10 99 90 00, 1107 20 00 90 00
Romania	1001 10 00 92 00, 1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1005 10 90 90 00, 1005 90 00 90 00, 1101 00 11 90 00, 1101 00 15 91 00, 1101 00 15 91 30, 1101 00 15 91 50, 1101 00 15 91 70, 1101 00 15 91 80, 1101 00 15 91 90, 1101 00 90 90 00, 1103 11 10 92 00, 1103 11 10 94 00, 1103 11 10 99 00, 1103 11 90 92 00, 1103 11 90 98 00, 1103 20 60 90 00, 1107 10 11 90 00, 1107 10 19 90 00, 1107 10 91 90 00, 1107 10 99 90 00, 1107 20 00 90 00
Slovacchia	1001 10 00 92 00, 1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00, 1003 00 10 90 00, 1003 90 90 00, 1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00, 1005 90 00 90 00, 1008 20 00 90 00, 1107 10 99 90 00
Slovenia	1001 10 00 92 00, 1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00, 1003 00 10 90 00, 1003 00 90 90 00, 1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00, 1005 90 00 90 00, 1102 10 00 95 00, 1102 10 00 97 00, 1102 10 00 99 00, 1107 10 19 90 00, 1107 10 99 90 00, 1107 20 00 90 00, 1102 20 10 92 00, 1102 20 10 94 00, 1102 20 90 92 00, 1102 90 10 91 00, 1102 90 10 99 00, 1102 90 30 91 00, 1103 13 10 91 00, 1103 13 10 93 00, 1103 13 10 95 00, 1103 20 20 90 00, 1107 10 11 90 00, 1107 10 91 90 00, 1703»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2306/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

**che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notifica-
zione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 stabilisce che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi importati di determinati prodotti della pesca, rilevati sui loro mercati o nei loro porti.
- (2) Occorre definire un nuovo elenco dei mercati e dei porti nei quali le importazioni vengono rilevate, onde tener conto dei quantitativi effettivi importati.
- (3) È altresì necessario adottare disposizioni che consentano la trasmissione rapida, in un nuovo formato elettronico, dei dati richiesti per il controllo dei prezzi di riferimento.
- (4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione, del 12 settembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2805/1999 ⁽³⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi all'importazione e i quantitativi importati dei prodotti elencati negli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 104/2000, per i quali è fissato un prezzo di riferimento e che sono immessi in libera pratica. Queste informazioni devono essere suddivise per codice Taric, nonché secondo la data di presentazione della dichiarazione d'importazione.

2. L'obbligo di notificazione si applica almeno ai prodotti immessi in libera pratica sui mercati e nei porti elencati nella tabella 3 dell'allegato.

3. La notificazione di questi dati ha luogo entro il 25 di ogni mese o il primo giorno lavorativo successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra il primo e il 15 del mese e entro il 10 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese. La notificazione è inviata alla Commissione per posta elettronica, secondo il formato indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2211/94 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.2.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 238 del 13.9.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 51.

ALLEGATO

1. Formato dei dati

N. di registrazione	Identificazione del tipo di dati	Dati pertinenti	Formato dei dati	Dimensioni massime	Possibili valori dei dati
1	<TTL>	Identificazione del messaggio	testo	9	MK-IMPORT
2	<RMS>	Stato membro	testo	3	Cfr. tabella 1
3	<DSE>	Data dell'invio	YYYYMMDD;	8	(¹)
4	<MTYP>	Tipo di messaggio (²)	testo;	19	INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION
5	<LOT>	Codice di identificazione del messaggio (facoltativo)	testo;	16	(³)
6	<MON>	Codice moneta	testo;	3	Cfr. tabella 2 (⁴)
7 e successivi	<DAT>	— Data d'importazione	YYYYMMDD;	8	
		— Paese di spedizione (facoltativo)	testo;	3	(⁷)
		— Paese di origine	testo;	3	(⁷)
		— Nomenclatura combinata e codici Taric	testo;	10	(⁵)
		— Codice addizionale Taric I	testo;	4	(⁵)
		— Codice addizionale Taric II	testo;	4	(⁵)
		— Valore quantitativi importati	numerico intero;	15	(⁴) (⁶)
		— Quantitativo importato, in kg	numerico intero;	15	(⁶)
		— Porta di entrata (facoltativo)	testo;	8	Cfr. tabella 3

(¹) Dovrebbe essere la data alla quale è stato creato il messaggio. Utilizzata per controlli incrociati durante i successivi aggiornamenti dei messaggi.

(²) Utilizzare INS NOTIFICATION per un nuovo messaggio. Altri valori consentono di modificare o cancellare messaggi già inviati.

(³) Se utilizzato consente solamente di identificare tutti i messaggi provenienti da un determinato Stato membro. Due messaggi INS NOTIFICATION provenienti dallo stesso <RMS> non possono utilizzare lo stesso <LOT>. Se non è utilizzato, un codice di identificazione alternativo sarà generato dal sistema FIDES. Nel Vademecum sono forniti ulteriori dettagli tecnici.

(⁴) La registrazione <MON> indica la moneta utilizzata nel messaggio. Tutti i valori contenuti nelle varie linee <DAT> debbono essere espressi in questa moneta.

(⁵) Tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) (GU C 104 e C 104 A del 30.4.2002).

(⁶) Non sono permessi decimali. Ad esempio, il valore 43,56 deve diventare 44.

(⁷) Nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri [regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione del 15 ottobre de 2001] (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

2. Formato del messaggio

2.1. Formato FIDES I

Per le amministrazioni degli Stati membri che non utilizzano correntemente FIDES II può essere usato il seguente formato. Il file è un file testo composto di 7 registrazioni distinte.

- Ogni dato è separato da quello successivo da un punto e virgola.
- Ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.

Esso si presenta come segue:

```
<TTL>MK-IMPORT
<RMS>C(3)
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
...
```

2.2. Formato FIDES II

Per le amministrazioni degli Stati membri che utilizzano correntemente FIDES II deve essere utilizzato il seguente formato:

```
<FIDES2>
<HEAD>
<REQUEST.NAME>MK-IMPORT
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>C(3)
</HEAD>
<BODY>
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
.....
</BODY>
</FIDES2>
```

3. Codici

Tabella 1

Codici degli Stati membri

Codice	Stati membri
AUT	Austria
BEL	Belgio
DEU	Germania
DNK	Danimarca
ESP	Spagna
FIN	Finlandia
FRA	Francia
GBR	Regno Unito

Codice	Stati membri
GRC	Grecia
IRL	Irlanda
ITA	Italia
LUX	Lussemburgo
NLD	Paesi Bassi
PRT	Portogallo
SWE	Svezia

Tabella 2

Codici delle monete

Codice	Monete
DKK	Corona danese
EUR	Euro
SEK	Corona svedese
GBP	Lira sterlina

Tabella 3

Porti di entrata

Stato membro	Codice	Porto
Belgio	BE001	Oostende
	BE002	Bruges
	BE003	Zeebrugge
	BE004	Antwerpen
Danimarca	DK001	Hirtshals
	DK002	Skagen
	DK003	Neksø
	DK004	Hanstholm
Germania	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	
Grecia	GR000304	Atene — Aeroporto di Spata
	GR000701	Patrasso
	GR000731	Aigio
	GR000832	Oinofyta Voiotias
	GR001102	Elefsina

Stato membro	Codice	Porto
	GR001902	Heraclio
	GR002002	Salonico — 2° ufficio doganale
	GR002005	Salonico — 5° ufficio doganale, aeroporto
	GR002202	Ioannina
	GR002302	Kavala
	GR002602	Corfù
	GR004005	Pireo — 5° ufficio doganale
Spagna	ES001	La Coruña
	ES002	Vigo-Marín
	ES003	Barcelona
	ES004	Irún
	ES005	Bilbao
	ES006	Madrid
	ES007	Valencia
	ES008	Alicante
	ES009	Algeciras
	ES010	Cádiz
	ES011	La Junquera
	ES012	Las Palmas
Francia	FR001	Bayonne
	FR002	Bordeaux
	FR003	Boulogne-sur-Mer
	FR004	La Rochelle-Rochefort
	FR005	Le Havre
	FR006	Lorient
	FR007	Marseille
	FR008	Aéroport de Roissy
	FR009	Marché d'intérêt de Rungis
	FR010	St-Denis-de-la-Réunion
	FR011	St Malo
Irlanda	IE001	Dublín
	IE002	Killybegs

Stato membro	Codice	Porto
Italia	IT001	Genova
	IT002	Livorno
	IT003	Salerno
	IT004	La Spezia
	IT005	Ancona
	IT006	Fortezza
	IT007	Bari
	IT008	Roma 1° centrale
	IT009	Palermo
Paesi Bassi	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	
Portogallo	PT001	Viana do Castelo
	PT002	Porto
	PT003	Aveiro
	PT004	Peniche
	PT005	Lisboa
	PT006	Portimão
	PT007	Olhão
	PT008	Funchal (Madeira)
	PT009	Horta (Ilha do Faial, Açores)
	PT010	Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)
	PT011	Ponta Delgada (Ilha de S. Miguel, Açores)
Regno Unito	GB001	Grimsby
	GB002	Hull
	GB003	Aberdeen
	GB004	Immingham
Finlandia	FI001	Helsinki
	FI002	Tornio
	FI003	Turku
Svezia	SE001	Karlskrona
	SE002	Svinesund
Austria	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	
Lussemburgo	Tutti gli uffici doganali competenti per l'immissione in libera pratica delle merci	

**REGOLAMENTO (CE) N. 2307/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazio-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	4,00
1002 00 00 9000	16,00
1003 00 90 9000	5,00
1005 90 00 9000	18,00
1006 30 92 9100	156,00
1006 30 92 9900	156,00
1006 30 94 9100	156,00
1006 30 94 9900	156,00
1006 30 96 9100	156,00
1006 30 96 9900	156,00
1006 30 98 9100	156,00
1006 30 98 9900	156,00
1006 30 65 9900	156,00
1007 00 90 9000	18,00
1101 00 15 9100	5,50
1101 00 15 9130	5,25
1102 10 00 9500	22,00
1102 20 10 9200	26,64
1102 20 10 9400	22,84
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	34,25
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2308/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 dicembre 2002 è fissata una sovvenzione massima pari a 298,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2309/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 dicembre 2002, è fissata una restituzione massima pari a 154,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2310/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 dicembre 2002, è fissata una restituzione massima pari a 156,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2311/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 dicembre 2002, è fissata una restituzione massima pari a 261,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2312/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il primo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono supe-

riori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003 (in t)
E1	100,00	127 820,50
E2	39,77	1 750,00
E3	100,00	9 191,56
P1	100,00	4 995,50
P2	100,00	3 916,40
P3	2,58	175,00
P4	100,00	400,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2313/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.
⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003 (in t)
1	1,67	1 775,00
2	1,67	1 275,00
3	1,77	825,00
4	2,40	450,00
5	2,63	175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2314/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,641 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2315/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 2282/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione
dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

- (2) Da una verifica è emerso che l'allegato del suddetto regolamento non è conforme alle misure presentate per parere al comitato di gestione. È pertanto necessario rettificare il regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2282/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 347 del 20.12.2002, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	27,23	1104 23 10 9100	C14	EUR/t	29,18
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	23,34	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	22,37
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	23,34	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C14	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C14	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C15	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	4,86
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	35,01	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	27,23	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	23,34	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	23,34	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	21,45	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	31,12
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	31,12
1103 20 60 9000	C16	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	31,12
1103 20 20 9000	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	31,12
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	51,68
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	51,68
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	30,49
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	31,12	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	23,34
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	25,29	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	30,49
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	23,34
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	23,34
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	30,49
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	23,34
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	31,95
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	22,17
				2106 90 55 9000	C10	EUR/t	23,34

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Polonia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 2316/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che rettifica il regolamento (CE) n. 2283/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di mangimi composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 710/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione di mangimi composti a base di cereali e di riso.

- (2) Da una verifica è emerso che l'allegato del suddetto regolamento non è conforme alle misure presentate per parere al comitato di gestione; è pertanto necessario rettificare il regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2283/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2002, pag. 37.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	19,45
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2317/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2003 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 10.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2003 (in t)
17	100,00	745,51
18	—	375,00
25	100,00	4 502,10
26	—	375,00
27	—	2 750,00
34	—	3 125,00
35	—	250,00
36	—	1 250,00
40	—	750,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2002
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2231/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2254/2002 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2231/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2231/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 338 del 14.12.2002, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 13.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1002 00 00	Segala	15,56
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	15,56
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	15,56
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	36,92
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	36,92
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	15,56

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13.12.2002 al 19.12.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	147,87	148,01	130,95	93,44	211,50 (**)	201,50 (**)	122,44 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	32,60	23,35	21,32	14,89	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,68 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,66 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002

(2002/993/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con il Regno del Nepal.
- (2) L'accordo è stato siglato il 23 ottobre 2002.
- (3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità.
- (4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità l'accordo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

A condizione di reciprocità, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ACCORDO**tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DEL NEPAL,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo denominata «Comunità») e il Regno del Nepal (in prosieguo denominato «Nepal»),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari del Nepal.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, cessano di applicarsi limiti quantitativi alle esportazioni dal Nepal nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari del Nepal. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Qualora siano introdotti limiti quantitativi, le esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

4. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3.

5. Previa consultazione secondo le procedure di cui all'articolo 11, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o ad un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

6. Almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo la Commissione e il Nepal si consultano allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità. L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è

tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del Nepal e di un attestato di origine, secondo le disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità del Nepal i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, se opportuno, per quello successivo.

Articolo 3

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 10 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

— tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento,

— tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V sono autorizzati fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

- 4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I.
- 5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti:
 - 17 % per le categorie di prodotti dei gruppi I, II, III, IV e V.
- 6) Le autorità del Nepal notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 4

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencata nell'allegato I, originarie del Nepal, supera, rispetto al volume totale delle importazioni dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 2 %,
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 8 %,
- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 15 %,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo, al fine di concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, il Nepal si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario specificata(e) dalla Comunità.

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dal Nepal anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 11, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuo dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato in base alle disposizioni del protocollo B.

6. Il presente articolo non si applica se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari del Nepal.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, il Nepal si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 5

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e il Nepal decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, ripesizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. Il Nepal e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni di legge e le procedure amministrative per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con il Nepal per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità il Nepal adotta, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 4 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, a norma del paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari del Nepal sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 4;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari del Nepal, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;
- c) se risulta che il territorio del Nepal è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari del Nepal, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di adottare le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa al fine di prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo in base al protocollo A.

Articolo 6

1. Il Nepal sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. Il Nepal si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 7

In caso di denuncia del presente accordo come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 14, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo che le parti decidano altrimenti di comune accordo.

Articolo 8

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al Nepal e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 9

1. Il Nepal trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità del Nepal precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, il Nepal fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11.

6. Per l'applicazione dell'articolo 4, la Comunità si impegna a comunicare alle autorità del Nepal, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

Le parti convengono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 11 e in base alle statistiche di cui all'articolo 9.

Articolo 11

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Possono essere tenute consultazioni supplementari specifiche,
- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte,
- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine congruo, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica, una relazione sulle circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta,
- le parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad un accordo o ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese,
- previo accordo delle parti, questi periodi possono essere prolungati.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, a norma del paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni tenute a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti.

Articolo 12

Qualora si presentino problemi relativi alla tutela dei marchi commerciali, dei disegni industriali o di altri diritti di proprietà intellettuale, su richiesta di una parte si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 11, per trovare una soluzione soddisfacente.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio del Nepal.

Articolo 14

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Nel frattempo, esso si applica in via provvisoria, a condizione di reciprocità.

2. Il presente accordo si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che il Nepal aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per tener conto delle conseguenze dell'adesione.

3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e nepalese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per il Regno del Nepal

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)», comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90, 5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10, 5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19, 5515 92 99, 5515 99 30, 5515 99 90, ex 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	4,53	221

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 10, 6302 31 90, 6302 32 90, 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10, 5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilici ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00		
GRUPPO II B			
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00, 6213 90 00	59	17

(1)	(2)	(3)	(4)
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10 ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90, 6107 92 00, ex 6107 99 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90, 6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10, 6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90, 6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10, 6104 69 91	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00, 6112 12 00, 6212 19 00	1,67	600

(1)	(2)	(3)	(4)
76	<p>Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10</p> <p>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10</p>		
77	<p>Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 20</p>		
78	<p>Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80, 6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00, 6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90</p>		
83	<p>Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00</p>		

GRUPPO III A

33	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99</p>		
34	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19</p>		
35	<p>Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 90 50, ex 5905 00 70		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90, 5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00, 5403 20 10, 5403 20 90, ex 5403 32 00, 5403 33 90, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 11 91, 5111 11 99, 5111 19 11, 5111 19 19, 5111 19 31, 5111 19 39, 5111 19 91, 5111 19 99, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 10, 5112 11 90, 5112 19 11, 5112 19 19, 5112 19 91, 5112 19 99, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10, 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00, 5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00, 5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11, 5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19, 5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10, 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00, 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50		

(1)	(2)	(3)	(4)
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10, 6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10, 6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		
GRUPPO III B			
10	Guanti a maglia 6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10, 6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00, 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00, 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00	9,7	103

(1)	(2)	(3)	(4)
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00, 6215 90 00	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, 5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		

(1)	(2)	(3)	(4)
96	<p>Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati</p> <p>5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99</p>		
97	<p>Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde</p> <p>5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00</p>		
98	<p>Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97</p> <p>5609 00 00, 5905 00 10</p>		
99	<p>Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria</p> <p>5901 10 00, 5901 90 00</p> <p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati</p> <p>5904 10 00, 5904 90 00</p> <p>Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici</p> <p>5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90</p> <p>Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100</p> <p>5907 00 10, 5907 00 90</p>		
100	<p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie</p> <p>5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99</p>		
101	<p>Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche</p> <p>ex 5607 90 90</p>		
109	<p>Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno</p> <p>6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00</p>		
110	<p>Materassi pneumatici, tessuti</p> <p>6306 41 00, 6306 49 00</p>		
111	<p>Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende</p> <p>6306 91 00, 6306 99 00</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00, 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90		

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00, 6302 92 00, ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		

GRUPPO V

124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 11, 5503 10 19, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00, ex 5403 32 00, 5403 33 10		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35, 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 90 10, ex 5607 90 00		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 90 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00, 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, 6103 49 99, ex 6104 19 00, ex 6104 29 00, ex 6104 39 00, 6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 00, 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, 6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, 6211 39 00, 6211 49 00		

*ALLEGATO II***Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 dell'accordo.**

(Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo).

Categorie:

4 5 6 7 26

Qualora le importazioni di prodotti della categoria 8 originari del Nepal raggiungano il 2 % delle importazioni totali dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, saranno soggette automaticamente al sistema del duplice controllo.

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare il Nepal di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità del Nepal di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 8 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, il Nepal e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 11 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari del Nepal possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine del Nepal conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative del Nepal se i prodotti in causa possono essere considerati originari del Nepal in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti dei gruppi III, IV e V possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari del Nepal secondo le norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A compilato secondo le norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le competenti autorità del Nepal sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione

Articolo 6

Le competenti autorità del Nepal rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dal Nepal di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 4 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 3, 5 e 7 dell'accordo, e di prodotti tessili soggetti a una sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti, possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Le competenti autorità della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione*Articolo 11*

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o ad un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma dell'accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità del Nepal per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 4 dell'accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 3, 5 e 7 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità del Nepal e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti originari del Nepal soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione nepalesi rilasciate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 5 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità del Nepal.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ*Articolo 14*

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: NP,
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia,

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, come segue: 3 per il 2003, 4 per il 2004,
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel Nepal,
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità del Nepal per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 17*

La Comunità e il Nepal collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Nepal si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 19

Il Nepal trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. Il Nepal informa la Commissione di qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità del Nepal indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro e non oltre tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria al fine di accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità del Nepal conservano per almeno tre anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o del Nepal risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, al fine di prevenire siffatte violazioni o elusioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità del Nepal svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o in violazione del presente protocollo. Il Nepal comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e il Nepal, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e del Nepal si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo o per porvi rimedio. Queste informazioni possono riguardare la realizzazione di prodotti tessili nel Nepal e il commercio del tipo di prodotti oggetto del presente accordo tra il Nepal e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio del Nepal prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità del Nepal e della Comunità possono decidere di adottare le misure di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No	
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)		
	CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB value (²) Valeur fob (²)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No	
	3 Quota year Année contingentaire	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB value (²) Valeur fob (²)
<p>13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.</p> <p>Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.</p>			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À , on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 3: Modello 2

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Export year Année d'exportation	4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products)		
	LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
	9 Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB value (²) Valeur fob (²)
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Kingdom of Nepal. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le Royaume du Népal.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le	
		(Signature)	(Stamp — Cachet)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

PROTOCOLLO B

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 4 dell'accordo viene concordato tra le parti secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo. Detto tasso d'incremento non può comunque essere superiore al tasso più elevato applicabile ai prodotti in questione a norma degli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili conclusi tra la Comunità e altri paesi terzi con un livello di scambi pari o paragonabile a quello del Nepal.

VERBALE CONCORDATO**Accesso al mercato**

Nell'ambito dei negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno del Nepal, le parti hanno convenuto quanto segue:

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte accetta di non prendere misure che possano incidere negativamente sui flussi commerciali dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra le parti nel periodo di validità dell'accordo.

DICHIARAZIONE

Vista l'eccezionale importanza delle esportazioni di tappeti per l'economia nepalese, quale fonte di valuta estera e di occupazione, e la notevole quota che rappresentano rispetto al commercio estero totale, la Comunità europea dichiara che non invocherà le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo per i prodotti della categoria 58 fabbricati in Nepal.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2002

recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 5377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/994/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure opportune per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una causa che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute dell'uomo.
- (2) A norma della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ occorre adottare le misure necessarie per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi e destinati all'alimentazione animale qualora si manifesti o si diffonda qualsiasi causa che potrebbe costituire un grave pericolo per la salute dell'uomo o degli animali.
- (3) A norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽⁴⁾, il processo di produzione di animali e di prodotti primari di origine animale deve essere sottoposto a sorveglianza ai fini della ricerca di determinati residui o sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio.

- (4) In seguito al rilevamento di cloramfenicolo in taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Cina, la Commissione ha adottato la decisione 2001/699/CE, del 19 settembre 2001, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 2002/770/CE ⁽⁶⁾. Inoltre, a causa delle carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata in Cina per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/933/CE ⁽⁸⁾.

- (5) La decisione 2002/69/CE stabilisce che si proceda ad un riesame della medesima sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo nei posti di ispezione frontalieri della Comunità e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della Comunità. Le informazioni trasmesse dalle autorità cinesi e l'esito favorevole dei controlli effettuati dagli Stati membri hanno consentito di autorizzare l'importazione di taluni prodotti di origine animale e di apportare quindi varie modifiche alla decisione 2002/69/CE.
- (6) Alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità cinesi è stata autorizzata l'importazione delle categorie di prodotti di origine animale per i quali sono stati approvati i piani nazionali di sorveglianza dei residui.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 251 del 20.1.2001, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50.

⁽⁸⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71.

- (7) Per talune altre categorie di prodotti di origine animale è necessario, visto l'esito dei controlli effettuati dagli Stati membri, mantenere i meccanismi di sorveglianza previsti dalla decisione 2002/69/CE. La frequenza delle analisi da praticare sulle partite è fissata in funzione del livello di rischio constatato.
- (8) I prodotti della pesca ottenuti con metodi diversi dall'acquacoltura non sono interessati dai rischi sopra menzionati e non sono quindi soggetti alle misure di sorveglianza. Tuttavia, per quanto riguarda anguille e gamberetti, non è attualmente possibile distinguere tra prodotti dell'acquacoltura e catture di specie selvatiche, salvo nel caso dei gamberetti catturati nell'oceano Atlantico. Pertanto, ad eccezione di quest'ultima categoria di crostacei, il divieto continua ad applicarsi a tali prodotti.
- (9) Il sistema di sorveglianza previsto dalla decisione 2001/669/CE è stato mantenuto per un periodo transitorio nei confronti della Cina. Esso è stato invece successivamente abolito dalla decisione 2002/770/CE per quanto riguarda il Vietnam.
- (10) È pertanto opportuno aggiornare e consolidare nella presente decisione le disposizioni della decisione 2002/69/CE ed abrogare conseguentemente le decisioni 2001/669/CE e 2002/69/CE.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato alla presente decisione in conformità delle disposizioni in appresso specificate e nel rispetto delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi. L'importazione dei prodotti elencati nelle parti II e III dell'allegato alla presente decisione è autorizzata solo in caso di esito favorevole dell'analisi prevista all'articolo 3.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono le partite di prodotti elencati nelle parti II e III dell'allegato alla presente

decisione ad un'analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di residui di medicinali veterinari, antiparassitari, contaminanti e sostanze vietate.

2. Per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato le analisi vertono sul 20 % di tutte le partite; per i prodotti elencati nella parte III vengono sottoposte ad analisi tutte le partite.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾; tale comunicazione viene effettuata immediatamente in caso di esito positivo e settimanalmente in caso di esito negativo.

Articolo 4

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle analisi di cui all'articolo 3 e, se del caso, dei risultati di un'ispezione in loco effettuata dagli esperti della Comunità.

Articolo 7

Le decisioni 2001/699/CE e 2002/69/CE sono abrogate.

Articolo 8

La presente decisione si applica a partire dal 24 dicembre 2002.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

ALLEGATO

PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza essere sottoposti ad analisi

- urn vor absatz einfügen→Prodotti della pesca, ad eccezione:
 - dei prodotti dell'acquacoltura,
 - delle anguille,
 - dei gamberetti diversi da quelli catturati nell'oceano Atlantico conformemente a quanto in appresso specificato.
- Gamberetti interi catturati nell'oceano Atlantico che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dal congelamento e dal condizionamento nel loro imballaggio finale in mare e sono stati sbarcati direttamente sul territorio comunitario.
- Gelatina.

PARTE II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2

- Involucri di origine animale.
- Gamberi della specie *Procambrus clarkii* pescati in acqua fresche naturali tramite operazioni di pesca.
- Surimi ottenuto dai prodotti della pesca autorizzati nella parte I.

PARTE III

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2
